

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

235^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente GRANELLI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

«Interventi correttivi di finanza pubblica»
(1508) (Collegato alla manovra finanziaria)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio

1994-1996 e bilancio programmatico per gli
anni finanziari 1994-1996» (1450-bis);

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1994)» (1507) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma
3, del Regolamento):

GIBERTONI (Lega Nord) Pag. 4

* MOLTISANTI (MSI-DN) 6

ZILLI (Lega Nord) 11

* FRASCA (PSI) 14

FAGNI (Rifond. Com.) 21

* PAGLIARINI (Lega Nord) 25

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,

recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1499-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 27 e passim
* ROGNONI (PDS), relatore	27 e passim
D'AMELIO (DC)	28 e passim
CAPPELLI (Lega Nord)	30
* NERLI (PDS)	31, 54
* SARTORI (Rifond. Com.)	32
PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	34
CONTI (DC)	53
FRANZA (PSI)	54
* MOLTISANTI (MSI-DN)	54
FAGNI (Rifond. Com.)	55
DE PAOLI (Misto)	56
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	56

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE	57, 58
------------------	--------

GIOVANOLLA (PDS)	Pag. 57
GIANOTTI (PDS)	57

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	59
Annunzio di presentazione	59
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	59

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento	60
-------------------	----

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione	60
--------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bonferroni, Boratto, Colombo Svevo, Condorelli, Coppi, Fanfani, Ferrara Salute, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Garofalo, Giorgi, Leonardi, Leone, Murmura, Pedrazzi Cipolla, Pontone, Russo Raffaele, Santalco, Senesi, Stefanini, Struffi, Tossi Brutti, Triglia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, Ferrari Bruno, Visibelli e Paire, a Varsavia, Rubner, in Slovacchia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

«**Interventi correttivi di finanza pubblica**» (1508) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);*

«**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996**» (1450) *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);*

«**Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996**» (1450-bis);

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)» (1507) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1508, 1450 con la Nota di variazioni 1450-bis, e 1507.

Riprendiamo la discussione generale congiunta, rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

È iscritto a parlare il senatore Gibertoni. Ne ha facoltà.

GIBERTONI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, servirà parecchio tempo prima di risolvere le drammatiche situazioni dovute alle difficoltà economiche diffuse innanzi tutto nel mondo imprenditoriale. Se l'impresa non intravede una politica a sostegno dell'attività produttiva, con una drastica riduzione dei balzelli che la rendono inoperante e fuori mercato, anche l'auspicata e tanto proclamata – solo a parole – ripresa dell'occupazione dovrà attendere.

Diventano patetici i proclami di imminenti riprese economiche nel nostro paese da parte di alcuni Ministri; ma, visto che parliamo della manovra fiscale 1994, sembra opportuno sottolineare la mancanza di risorse previste per finanziare le vere attività produttive. I giochetti contabili, statistici e di altro tipo lasciano il tempo che trovano se non si aumenta il prodotto interno lordo. Non dimentichiamo le sempre maggiori difficoltà che incontrano le nostre imprese rispetto a due fenomeni crescenti e devastanti che provengono dall'esterno. Innanzi tutto, i vicini paesi dell'Est, finalmente liberi, producono a minor costo; in secondo luogo, bisogna considerare la tecnologia sofisticata dei paesi che da qualche decennio ci hanno lasciato per strada nella corsa verso il progresso.

D'altra parte, cosa possiamo pretendere dai nostri Governi sempre preoccupati ad assistere più che a promuovere? La ricerca in Italia ha un rapporto di zero virgola qualcosa in confronto ai nostri *partners* europei. Soltanto quando lo Stato italiano da imprenditore assumerà le caratteristiche che più gli si addicono di controllore, lasciando all'imprenditoria privata il comparto economico produttivo, le cose cambieranno sostanzialmente. Fino a quel momento però privatizzare e privatizzazione saranno ancora soltanto belle parole.

Parecchio ci sarebbe ancora da osservare di questo passo, ma i colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti hanno già ampiamente approfondito questi aspetti. Desidero semplicemente osservare che per la credibilità interna e internazionale si sarebbe dovuta orientare questa manovra in tutt'altro modo. Anche questo, come se non bastasse, è un chiaro segno premonitore della morte annunciata di questo sistema.

Il comparto agricolo, che più mi compete – senza entrare nel merito della denominazione, già dibattuta in altre circostanze – è il parente povero e più dimenticato della manovra in esame. Il bilancio per il 1994 presenta (visto che il settore era fiorente!) una previsione di spesa di 2.671 miliardi di cassa e 1.908 miliardi per le competenze. Aggiungendo alle competenze la massa di residui risultante al 1°

gennaio 1994, pari a 2.616 miliardi, si ottiene una massa spendibile di 4.525 miliardi sulla cui base è autorizzata appunto la spesa di cassa di 2.671 miliardi.

Tutto questo per arrivare al confronto tra la previsione di cassa per il 1993, pari a 3.645 miliardi e quella per il 1994, pari a 2.671 miliardi.

Per farla breve, al fiorente comparto agricolo vanno 1.000 miliardi in meno in confronto al 1993.

Verranno colpiti gli interventi programmatici nel settore della forestazione (interventi per la montagna, difesa dei boschi e difesa dagli incendi).

Senza alcun dubbio viene imposto a questo settore primario un ulteriore sacrificio, che, sommato a quello contingente, riuscirà forse ad infliggere il colpo mortale all'intero comparto, perseguendo così l'obiettivo (è il caso di dirlo) che questo Governo si è posto.

Il rammarico sta nel pensare che le vie d'uscita ci sono già e consistono nell'eliminare il carrozzone ministeriale agricolo già cancellato dal *referendum* del 18 aprile e tenuto in vita artificialmente solo perchè garantisce un sistema di canali a doppio flusso: posti di «lavoro» in cambio di voti.

Tutto questo mentre l'allevatore sta procedendo all'abbattimento di 350.000 bovini da latte e il coltivatore svende i mezzi agricoli perchè costretto a lasciare il terreno incolto.

Questa è l'eredità che lasciano agli agricoltori italiani i Ministri dell'agricoltura democristiani che si sono succeduti dal dopoguerra fino ad oggi.

Per concludere, due parole sul dilagare del fenomeno della mafia in tutta la penisola.

I mezzi per intervenire ci sono, quindi nessun altro capitolo di spesa è necessario: occorre semplicemente invitare il ministro Mancino a fare meno dichiarazioni sui giornali e alle televisioni e promuovere vere operazioni di estirpazione.

Basta con le mascherate del soggiorno obbligato, sostituito con quello cautelare: che cosa è cambiato, signor Ministro? E, contro l'aumento dei reati nei primi mesi del 1993, che cosa fa, signor Ministro? Non vorrei che, come ha detto per le bombe, prevedesse anche questo. Sono proprio lontani i tempi (bisogna riconoscerlo) in cui i Ministri dell'interno prevenivano e non prevedevano. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord e del senatore Scevarolli. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moltisanti, la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi:

che il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sul riordino della previdenza agricola ha determinato, tra l'altro, un pesante aggravio degli oneri sociali riducendo in misura consistente le agevolazioni contributive disposte per le aziende operanti nel Mezzogiorno e nelle zone montane e svantaggiate;

che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 48 del 1988 assicurava la fiscalizzazione degli oneri sociali sino al dicembre del 1996;

che, nelle regioni meridionali, a seguito del decreto legislativo n. 375 del 1993 dal 1° ottobre gli oneri contributivi a carico delle aziende agricole sono raddoppiati e, addirittura, triplicati nelle zone svantaggiate;

rilevato:

che l'agricoltura versa già in una grave situazione a causa delle difficoltà derivanti dalla riforma della PAC e della congiuntura interna con costi di produzione crescenti contrapposti a prezzi in ribasso e alla caduta della domanda;

che le aziende agricole non sono nella condizione di far fronte ai nuovi oneri previdenziali con conseguenze negative anche per l'occupazione;

impegna il Governo

a sopprimere gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993».

9.1508.13.

SPECCHIA, RASTRELLI, PONTONE, FILETTI,
FLORINO, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,
MOLTISANTI, VISIBELLI, MAGLIOCCHETTI

La senatrice Moltisanti ha facoltà di parlare.

* MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevoli Ministri e signor Sottosegretario, colleghi senatori, il disegno di legge finanziaria per l'anno 1994 e gli altri provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica contengono specifiche misure di contenimento della spesa, come si avverte con l'articolo 1 del testo della finanziaria proposto dal Governo che, per l'anno 1994, fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare in lire 142.000 miliardi in termini di competenza, al netto di lire 10.000 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti di imposta.

Come è agevole dedurre dalla lettura delle disposizioni di carattere finanziario riguardanti l'intera manovra finanziaria prefigurata per il 1994, la filosofia cui la manovra si ispira è quella di assicurare alla collettività nazionale la possibilità della ripresa dello sviluppo equilibrato del sistema economico e del benessere sociale. A tal fine la relazione al disegno di legge pone l'accento sulla necessità che si prosegua in modo certo e costante nell'opera di risanamento dei conti pubblici.

Non si è mancato di rilevare che la finalità di risanare i conti pubblici non solo è condizione prioritaria ed essenziale allo scopo di perseguire il disegno di consolidamento della struttura economico-sociale e finanziaria del paese, ma «costituisce l'indicatore più attendibile della credibilità e della potenzialità dell'intero sistema».

In definitiva si pone l'accento su tre esigenze fondamentali: la prima è quella di conseguire una consistente riduzione del disavanzo, da attuare attraverso una costante opera di risanamento dei conti pubblici; la seconda è quella di dare stabilità al sistema economico

attraverso il suo sviluppo ed il recupero della competitività degli apparati produttivi; la terza è quella di assicurare il benessere sociale mediante il rilancio della efficienza e della qualità dei servizi pubblici.

Il disegno di legge governativo è costretto a tener conto della gravità della situazione finanziaria, ma sembra che non abbia considerato che essa è il risultato di una politica di sperperi e di parassitismi, di malversazioni e di evasione fiscale che tutti i Governi di questa martoriata Repubblica hanno voluto, consentito e tollerato.

Se il Governo avesse considerato tutto ciò, non si coglierebbe nel disegno di legge in discussione la palese contraddizione tra le finalità preannunziate ed il silenzio più assoluto relativo ai rimedi che la diagnosi fatta con lucidità e competenza dai Ministri finanziari imporrebbe. Non si vede, infatti, come possa coniugarsi l'esigenza dello sviluppo del sistema economico e del recupero della competitività dei prodotti con l'aggravamento della penalizzazione dei settori produttivi, a cominciare da quello primario che soffre di una crisi ormai irreversibile, che ha inciso pesantemente e permanentemente sulla bilancia dei pagamenti.

Ma oltre alla crisi agricola che riguarda tutti i settori della produzione, da quello vitivinicolo a quello agrumicolo, alla sericoltura, alla floricoltura, a quello ortofrutticolo in genere, non può essere pretermessa la gravissima crisi industriale, resa ancor più evidente dalle note vicende di Tangentopoli.

Crisi queste solo esemplificative, ma certamente indicative della gravità della situazione finanziaria in cui versa l'azienda Italia. Crisi rispetto alle quali il Governo non appronta i rimedi fondamentali: quello dell'accertamento delle responsabilità attraverso il potenziamento degli organi di polizia giudiziaria e dell'ordine giudiziario; quello del controllo preventivo sugli sprechi, sulle ruberie, sul parassitismo e sulle evasioni fiscali; quello della destinazione del valore dei beni confiscati agli apparati produttivi; quello infine della previsione di un aumento delle risorse per gli investimenti produttivi piuttosto che delle gravi falcidie che la presente legge contraddittoriamente prevede.

Non si vede come possa sostenersi lo sviluppo della nostra economia senza seguire una politica di bassi tassi di interesse, che dovrebbe essere imposta dal Governo; nè può condividersi la disattenzione più assoluta del Governo in ordine al fenomeno della disoccupazione, destinato purtroppo ad alimentare fenomeni criminali e già responsabile dell'aggravamento del divario fra il Nord ed il Sud.

Nè può sfuggire alla nostra attenzione il grande rischio che il paese potrebbe correre in conseguenza del persistere del processo di aggravamento dell'emarginazione del Mezzogiorno d'Italia dallo sviluppo. Tale disattenzione del Governo Ciampi potrebbe far sconvolgere l'equilibrio, peraltro alquanto precario, di questo Stato democratico. Pur considerando positiva la dichiarata intenzione del Governo di stimolare i fattori di produzione e di ridurre il debito pubblico, riteniamo inconcludenti gli investimenti di risorse proposti.

Il disegno di legge sembra peraltro aver dimenticato la vicenda delittuosa che è stata consumata da parte dei responsabili dell'amministrazione dello Stato in un settore come quello della sanità, che

riguarda principalmente le fasce più deboli della società: i malati, gli anziani, gli emarginati, i disabili e la povera gente in genere.

Per rimediare, occorre evitare una guerra tra poveri; non possiamo chiedere aumenti di risorse per un settore proponendo tagli per altri settori. Il metodo e la proposta che provengono dalla nostra parte politica affrontano il problema alla radice: attivare controlli seri per prevenire ogni abuso di potere; controllare l'investimento delle risorse finanziarie onde evitare che si disperdano attraverso i perniciosi itinerari degli illeciti penali; riequilibrare le pressioni fiscali attraverso una più rigorosa giustizia fiscale, che colpisca le grandi *lobbies*, dovunque esse si annidano evitando, cioè, di punire unicamente i redditi fissi.

Conseguentemente, nell'esprimere una valutazione negativa da parte del Movimento sociale italiano, con riferimento al disegno di legge finanziaria nel suo complesso, non possiamo sottacere la più energica contrarietà alla parte del suddetto provvedimento concernente il settore agricolo. Le previsioni del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali lasciano chiaramente evidenziare una riduzione di oltre 800 miliardi di lire per il 1994 e di più di 1.000 miliardi di lire per il 1995 nella uscita di cassa rispetto alle previsioni per il 1993, mentre immutata rimane sostanzialmente la uscita di competenza. Una delle novità di maggior rilievo che appare nella Tabella B, «Accantonamento per la copertura di provvedimenti legislativi - Fondo speciale conto capitale», è la riduzione degli accantonamenti per l'attuazione di interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione, ivi compresi gli interventi per la montagna e la difesa dei boschi dagli incendi.

Tale impostazione non può che destare forte preoccupazione, perchè non è tollerabile la scelta di pesanti tagli alla spesa in un settore che versa in uno stato di crisi cronica... (*Brusio in Aula*).

Pregherei gli onorevoli colleghi di fare un po' di silenzio. (*Richiami del Presidente*). La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, questi tagli colpiscono un settore che versa in uno stato di crisi cronica, ulteriormente appesantita da vincoli internazionali e comunitari, come quello dell'agricoltura.

La finalità di risanare il debito pubblico non può essere conseguita con l'imposizione di sacrifici al comparto primario della nostra economia, soprattutto se si tiene conto della debolezza strutturale del settore dell'agricoltura e della funzione sociale che esso svolge.

Inopportuna è altresì la previsione dell'aumento della pressione previdenziale e fiscale. Cresceranno i contributi, sarà ridotta la fiscalizzazione degli oneri sociali e si tenta di sopprimere servizi indispensabili, come quello dello SCAU e di un ente come l'ENPAIA, che non grava sulla finanza pubblica, senza contare poi la «sforbiciata» ai trasferimenti alle regioni, proprio nel momento in cui gran parte delle competenze e delle disponibilità del Ministero stanno passando alle amministrazioni locali.

Riteniamo pertanto che sia particolarmente pesante il decreto delegato che riordina la previdenza agricola, che comporta per il settore un esborso di oltre 500 miliardi di lire, immediatamente

gravanti sui costi di produzione in seguito alla riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali, che colpisce principalmente il Mezzogiorno e le aree svantaggiate.

A tale proposito, il Gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi:

che il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sul riordino della previdenza agricola ha determinato, tra l'altro, un pesante aggravio degli oneri sociali riducendo in misura consistente le agevolazioni contributive disposte per le aziende operanti nel Mezzogiorno e nelle zone montane e svantaggiate;

che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 48 del 1988 assicurava la fiscalizzazione degli oneri sociali sino al dicembre del 1996;

che, nelle regioni meridionali, a seguito del decreto legislativo n. 375 del 1993 dal 1° ottobre gli oneri contributivi a carico delle aziende agricole sono raddoppiati e, addirittura, triplicati nelle zone svantaggiate;

rilevato:

che l'agricoltura versa già in una grave situazione a causa delle difficoltà derivanti dalla riforma della PAC e della congiuntura interna con costi di produzione crescenti contrapposti a prezzi in ribasso e alla caduta della domanda;

che le aziende agricole non sono nella condizione di far fronte ai nuovi oneri previdenziali con conseguenze negative anche per l'occupazione;

impegna il Governo

a sopprimere gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993».

Esso reca la firma mia e dei colleghi Specchia, Rastrelli, Pontone, Filetti, Florino, Meduri, Mininni-Jannuzzi, Visibelli e Magliocchetti.

Non è possibile accettare nuove pesanti misure restrittive che penalizzano il settore agricolo, già sottoposto a duri condizionamenti dalla politica comunitaria. È assurdo e dannoso puntare il dito contro un settore produttivo quale è l'agricoltura che, pur nel rispetto del rigore, si è giustamente orientato verso un graduale e solido processo di sviluppo.

Come in passato, i tagli colpiscono prevalentemente la legge pluriennale di spesa, la n. 752 del 1986, che registra 1.052 miliardi di lire in meno; ma la manovra incide in maniera rilevante anche sul Fondo di solidarietà nazionale (dotazioni azzerate per gli interventi di ristoro per i danni atmosferici, con la rimanenza di soli 200 miliardi per il fondo di difesa dalle calamità naturali) e sull'AIMA, alla quale andranno 80 miliardi in meno.

Esistono incrementi di dotazione che se da un lato portano ad una quantificazione meno drastica dei tagli dall'altro non si fanno molto

apprezzare sul piano della finalizzazione della spesa; ci si riferisce all'incremento dei fondi per gli aiuti nazionali allo zucchero che passano da 248 a 351 miliardi e ai 200 miliardi per la RIBS i cui criteri di utilizzo non sono stati ancora definiti.

Non possiamo sottacere un grosso problema, colleghi senatori, che investe il comparto agricolo, quello dell'agrumicoltura, problema che è stato da noi più volte sottoposto all'attenzione della Commissione agricoltura e dei Ministri che si sono succeduti, ultimo dei quali, in ordine di tempo, il ministro Diana, quando gli agrumicoltori siciliani scesero in piazza, invasero l'aeroporto di Catania ed iniziarono uno sciopero selvaggio bloccando strade ed autostrade, situazione drammatica che tuttora perdura. Ritengo che bisognerebbe dare un segnale concreto e positivo agli agrumicoltori per il prossimo anno di produzione. un segnale, colleghi senatori, che deve partire da quest'Aula, dalla discussione su questa legge finanziaria: *bisogna dare uno sbocco alla crisi, non si può ancora consentire di vanificare, dal punto di vista dei costi e dei guadagni, una produzione di oltre 80 milioni di tonnellate. Non bisogna importare agrumi dalle altre nazioni, bisogna incrementare le industrie agroalimentari di trasformazione in modo che nel momento in cui si riscontra e si verifica l'abbattimento dei prezzi degli agrumi e degli altri prodotti gli agricoltori possano essere messi nelle condizioni di operare una scelta, di salvare il salvabile.*

Altro problema è quello della quota latte, per il quale bisogna segnalare le numerose pratiche bloccate dal Consiglio di Stato. Noi ci chiediamo chi pagherà la multa inflittaci dalla CEE per avere prodotto troppo latte, dove ci porterà questa riforma della PAC, ispirata al risparmio e protesa a condurre in porto le estenuanti trattative GATT, cioè gli accordi sulle tariffe. Sono queste le domande che si pongono gli agricoltori e che io a loro nome rivolgo a questa Assemblea.

A pagare i danni dovrebbe essere lo Stato e non gli allevatori, ma i regolamenti comunitari lo consentiranno? Da importatori ci siamo trasformati nel 1992 in esportatori, superando talvolta *big* mondiali come il Canada e gli Stati Uniti. Ma ci chiediamo di quali risultati sarebbero capaci gli allevatori italiani se soltanto si consentisse loro di lavorare in tranquillità!

L'agricoltura vive purtroppo un momento drammatico e di emergenza. Il Governo Ciampi poca attenzione ha rivolto e riservato all'agricoltura e al Meridione d'Italia, sin dalla presentazione del suo programma.

Questa legge finanziaria ancora una volta penalizza fortemente il settore agricolo, pilastro portante della nostra economia, già sottoposta a duri condizionamenti dalla politica comunitaria. L'impresa agricola deve essere messa nelle condizioni di operare efficacemente sul mercato e di continuare a costituire elemento propulsivo dell'apparato produttivo italiano.

Non può inoltre omettersi di segnalare la gravità della scelta del nostro sistema bancario di assoluta deviazione, per quanto riguarda il credito agrario, dalle indicazioni di politica monetaria della Banca d'Italia, favorevole alla ripresa degli investimenti.

Tali eccessive penalizzazioni del mondo agricolo di fatto scoraggiano l'imprenditoria e la manodopera del settore agricolo. È una

situazione, questa, che impedisce la programmazione agricola e favorisce l'esodo dalle campagne, provocando l'aggravamento della crisi settoriale, l'aumento della disoccupazione e gli sconvolgimenti sociali di più ampia portata.

Valga in proposito l'osservazione emersa in seno alla Commissione agricoltura e fatta propria da autorevoli rappresentanti della maggioranza, secondo cui nei prossimi cinque anni l'agricoltura perderà 400.000 posti di lavoro, per comprendere quanto sia fondata la preoccupazione, pervenuta quasi al limite della disperazione, degli operatori del comparto agricolo.

La scelta governativa non coglie di sorpresa il Movimento sociale italiano, perchè la nostra parte politica già in occasione delle dichiarazioni programmatiche del presidente Ciampi aveva sottolineato l'assoluta disattenzione del Governo in relazione all'agricoltura e a tutti i gravissimi problemi del Mezzogiorno d'Italia.

Causa non ultima di tale dissesto è da rinvenirsi nella mancata istituzione del nuovo Ministero, di cui sono responsabili i partiti che sostengono l'attuale Governo.

Sono responsabilità che ricadono non solo sui partiti di maggioranza ma anche sugli ex comunisti del PDS che da tempo, con la loro astensione, mantengono in vita il Governo Ciampi.

L'ambiguità e la doppiezza del PDS non sono certamente delle novità. I comunisti hanno fatto finta di opporsi alla DC ma in sostanza l'hanno sempre aiutata. Basti ricordare il progetto di Enrico Berlinguer, il compromesso storico, e poi il Governo di solidarietà nazionale, e il più volte effettuato salvataggio di Giulio Andreotti. Anche recentemente il sindacato vicino al PDS, la CGIL, ha indetto manifestazioni e scioperi contro i tagli del Governo Ciampi in materia di sanità e pensioni, mentre il PDS si è limitato soltanto ad esprimere solidarietà ai lavoratori ed ai pensionati, ma si è guardato bene dal sottoscrivere in Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti dell'Esecutivo. Ora vedremo se il partito della Quercia voterà contro la finanziaria, una legge che, così come è stata varata, tenta di rimediare ai colossali errori compiuti dai precedenti Governi, sorretti dai partiti di Tangentopoli. Ma anch'essa contiene errori che - badate bene, onorevoli colleghi - ricadono unicamente sulle teste degli italiani e delle fasce più deboli del paese, sui dipendenti pubblici, sugli insegnanti, sui pensionati, sui lavoratori onesti, sugli agricoltori; è una legge che colpisce duramente le regioni più povere, ossia le isole, il Meridione, la mia Sicilia.

Ecco perchè il Movimento sociale italiano voterà contro l'ennesima iniqua manovra economica del Governo, schierandosi con forza ancora una volta con la gente, con il popolo italiano onesto. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zilli. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il mio intervento prenderà in considerazione soprattutto il disegno di legge n. 1508, concernente interventi correttivi della finanza pubblica, per la parte che interessa la scuola ed il suo personale.

Il suddetto disegno di legge, in quanto collegato alla legge finanziaria, dovrebbe essere un documento prevalentemente di natura contabile, in cui la parte normativa dovrebbe essere ridotta al minimo, e comunque non dovrebbe trattarsi di uno strumento utilizzato per far passare modificazioni normative così rilevanti da costituire di fatto delle riforme, come nel caso dell'articolo 3, il quale già nel titolo manifesta la corposità dell'intervento: «Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola».

Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, verranno disciplinate le seguenti materie: la concessione graduale a tutte le scuole della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo; il piano di razionalizzazione delle unità scolastiche (argomento molto delicato, che non può essere trattato soltanto con parametri ragionieristici, in particolare per quanto riguarda la scuola dell'obbligo nelle zone di montagna e nelle piccole isole); la ridefinizione degli organi collegiali (altro argomento di estrema delicatezza, su cui più opportunamente avrebbe dovuto decidere il Parlamento al fine di trovare il giusto equilibrio fra le esigenze sociali alle quali la scuola deve aprirsi e la salvaguardia della competenza specifica ed insostituibile dei docenti). La negativa esperienza delle USL avrebbe dovuto insegnarci che il rispetto delle competenze specifiche (in questo caso quella degli insegnanti) resta condizione prioritaria per il buon esito di ogni riforma (in questo caso quella scolastica).

Come si può constatare, questa parte dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1508 non è uno strumento contabile, ma una proposta di riforma.

Il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria è difficilmente emendabile per la parte strettamente contabile per effetto dell'obbligo della compensazione, all'interno dello stesso disegno di legge, ai fini della copertura finanziaria. Però in questo caso, trattandosi di disposizioni di riforma che non comportano impegni finanziari, riteniamo possibile intervenire con adeguati emendamenti.

Per quanto riguarda la figura del preside *manager*, la stampa ha molto insistito sui suoi aspetti immediati relativi all'assunzione di nuovi compiti più dinamici nelle relazioni con il mondo esterno, senza però rinunciare o delegare ad altri le funzioni più pregnanti del suo ruolo. Il buon preside, il buon capo d'istituto sarà tale non tanto e non solo se saprà concludere buoni accordi, ma soprattutto se saprà essere un punto di riferimento per i docenti e per gli studenti nei momenti di difficoltà, perchè la scuola prima di tutto è e deve rimanere una comunità educante.

Dopo queste considerazioni generali sull'articolo 3, ne svolgerò altre su alcuni aspetti particolari. Il comma 24 prevede di affidare dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa alla amministrazione delle poste; in tal modo si prevede un risparmio, ma mi chiedo se rappresenti veramente un vantaggio per il Ministero della pubblica istruzione. Nella mia provincia, Piacenza, sulla base di apposite convenzioni con le banche, i presidi hanno ottenuto interessi più elevati di quelli pagati dalle poste,

nessun addebito di costo per le varie operazioni contabili e spesso hanno ricevuto anche un dono per la scuola: un oggetto, una macchina da scrivere, una fotocopiatrice e così via. Non credo si possa ottenere altrettanto dall'amministrazione postale e pertanto non capisco la norma, a meno che anche qui non ci si trovi di fronte a due Italie.

Il comma 34 riguarda il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, perchè ritenuto da una commissione medica non idoneo al servizio; se non è idoneo al servizio come si può pensare di utilizzarlo per le supplenze, sia pure per quelle brevi?

La disposizione del comma 35 prevede che il personale interessato venga utilizzato nelle supplenze brevi; si tratta di docenti comandati presso il provveditorato agli studi ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 270 del 1982 e che quindi da dieci e più anni svolgono compiti ben individuati quali: integrazione degli alunni portatori di *handicap*, prevenzione delle tossicodipendenze, aggiornamento del personale docente e sperimentazione didattica. I comandati sono tanti ed il Parlamento è intervenuto a porre un limite, stabilendo in 1.000 le unità complessive dei comandi.

Il decreto legislativo n. 35 del 1993 prevede forme di utilizzazione del personale docente proprio per questi tipi di comandi nel limite di 1.000 unità; è stata emessa l'ordinanza n. 94 dell'aprile scorso per attuare le procedure concorsuali per la selezione. Ma l'articolo 6 dell'ordinanza conferma il mantenimento ad esaurimento, nell'assegnazione dei compiti svolti, del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 63 della legge sopra citata. Ora, dopo che si sono svolte le operazioni concorsuali alle quali tali docenti non hanno partecipato in quanto si era stabilito che sarebbero stati mantenuti ad esaurimento nei compiti assegnati, si dice loro, invece, che dovranno andare a fare le supplenze brevi, girando di scuola in scuola all'interno del distretto. Ci troviamo di fronte ad un assurdo. A questa gente doveva essere detto chiaramente che o partecipava al concorso o sarebbe stata «restituita» alla propria scuola di appartenenza. Non è possibile adesso presentare questa sorpresa.

L'articolo 27 non riguarda solo o in particolare la scuola, ma disciplina le perequazioni delle pensioni. Ritengo però che vi siano alcune osservazioni da fare proprio relativamente al personale della scuola. Il comma 2 blocca per un anno l'ultimo rateo, pari al 45 per cento, degli aumenti previsti per attenuare la disparità di trattamento pensionistico a parità di funzione e di anni di servizio; disparità di trattamento che dipende unicamente dall'anno di collocamento a riposo. C'è da dire che si tratta di personale molto anziano e pertanto anche sotto questo profilo la norma si presenta come particolarmente odiosa.

Il comma 8 prevede che subirà una riduzione della pensione il dipendente pubblico che può far valere meno di trentacinque anni di contributi. I tagli sono pari al 2 per cento per ogni anno mancante per arrivare al limite dei trentacinque. È un intervento che modifica profondamente le norme sul pensionamento dei dipendenti pubblici e pertanto, secondo noi, non può avere applicazione retroattiva, cioè non

deve essere applicato a chi non è più nelle condizioni di scegliere se rimanere in servizio o andare in pensione perchè in pensione si trova già.

Si potrebbero citare altre scelte fatte dal Governo per il contenimento della spesa che dimostrano – come altre da me segnalate – che in tali interventi manca quel grado di attenzione e di sensibilità che potrebbe rendere le nuove regole meno odiose. La sensazione è quella di trovarsi di fronte a norme improvvisate, senza una strategia di fondo.

Il personale della scuola non è una categoria colpevole di qualcosa; e tuttavia viene insistentemente fatto bersaglio di norme confuse e genericamente punitive. Colpevole è invece una classe dirigente (dico dirigente e non politica) che per insipienza, leggerezza e talvolta immoralità ha portato il nostro paese ad una situazione economico-finanziaria rovinosa e ad un debito pubblico enorme, che non ha eguali tra i paesi civili. Anche questa legge finanziaria senza strategie di fondo può unicamente portare il paese a tirare avanti ancora un pò: ma fino a quando? (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord e della senatrice Pagano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Frasca il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che le norme di cui all'articolo 24 intervengono a favore di costruzioni autostradali che non riguardano la regione Calabria, gravemente carente sul piano della viabilità e con un'arteria autostradale non in concessione che necessita di urgenti lavori di manutenzione e ristrutturazione,

preso atto dell'impegno del Ministro dei lavori pubblici in ordine alla disponibilità di 2.600 miliardi nel triennio per lavori sulla Salerno-Reggio Calabria, per metà a carico del bilancio dello Stato e per l'altra metà utilizzando contributi della Comunità europea,

impegna il Governo:

ad adottare ogni idonea iniziativa perchè sia reso effettivamente utilizzabile il suddetto contributo comunitario.

9.1508.14.

FRASCA

Il senatore Frasca ha facoltà di parlare.

* FRASCA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, prendo la parola per fare alcune sottolineature sui documenti finanziari presentati dal Governo, che ritengo di un certo interesse. Ma prima di addentrarmi nello svolgimento di queste mie sottolineature, mi si consenta di rilevare il clima di stanchezza e di disinteresse in cui si svolge il dibattito in quest'Aula del Senato. «*Mala tempora!*» direbbe il poeta.

Siamo, signor Presidente, molto lontani da quei tempi in cui un intervento di un parlamentare poteva indurre il Governo a cambiare la sua linea. Oggi la discussione, anche quella su documenti importanti

come quelli al nostro esame, è divenuta di ordine burocratico e non c'è da sorprendersi quindi se il Parlamento – come qualche anno fa diceva un illustre Presidente della Camera – si è trasformato da Parlamento in «leggimento».

D'altra parte mi domando: quale interesse può suscitare un dibattito come questo quando ci troviamo di fronte a un Governo (un Governo emerito, tanto più che è composto da professori e da tecnici) il quale, ad ogni piè sospinto, conclama che i testi da esso elaborati sono sacri ed inviolabili e che quindi il Parlamento non ha la possibilità di apportarvi alcune modifiche?

Aggiungo che su questo Parlamento, al momento in cui stiamo discutendo, incombe il pericolo dello scioglimento anticipato; il Parlamento sa che, ove questi documenti finanziari non dovessero essere approvati, vi potrebbe essere una crisi di Governo e si potrebbe andare ancor prima del previsto allo scioglimento anticipato delle Camere.

Peraltro, le dichiarazioni che sovente fanno i Presidenti delle Camere, i quali a turno, una settimana l'uno e una settimana l'altro, ci ricordano che questo Parlamento non può durare per tutto il corso della legislatura, non fanno altro che alimentare il pericolo al quale facevo riferimento e quindi delegittimare il Parlamento rispetto ai suoi compiti essenziali.

Inoltre, se si tiene presente che, alle dichiarazioni dei Presidenti dei due rami del Parlamento, si aggiungono le esternazioni del Capo dello Stato (che credo per numero delle stesse abbia già superato il suo predecessore), vediamo quale sia il clima di mancanza di serietà in cui si svolge questo dibattito.

Per la parte che ci riguarda, vogliamo discutere al di fuori di questo clima, al di fuori del disinteresse generale e senza avere la benchè minima preoccupazione che, se rilasciamo determinate dichiarazioni si possa andare incontro allo scioglimento anticipato delle Camere.

Formuliamo quindi liberamente il nostro punto di vista e, formulandolo, diciamo subito che condividiamo gli obiettivi di risanamento della nostra economia e delle nostre finanze che il Governo si propone; ma lo diciamo affermando, subito dopo, che non ci convincono alcune strade che il Governo intende percorrere.

Manca infatti, nei documenti predisposti dal Governo, un'accurata selezione degli investimenti, mentre è indiscriminato il taglio della spesa pubblica, che finisce per colpire i maggiori interessi sociali. È cioè in atto, signor Presidente, un cammino a ritroso rispetto a quello che ha percorso il nostro paese, con l'obiettivo evidente, comunque oggettivo, di demolire, sia pure parzialmente, lo Stato sociale che, nel corso di questi anni, abbiamo faticosamente creato.

C'è poi una parte del paese che viene ad essere ulteriormente sacrificata, rappresentata dal Mezzogiorno d'Italia. Io non voglio entrare nella polemica che quotidianamente si fa sugli investimenti nel Mezzogiorno (per chi non lo avesse visto dirò che vi è stato uno spaccato di questa polemica nel corso di un programma televisivo che è stato offerto agli italiani nella serata di ieri) perchè la ritengo improduttiva; però mi si consenta di dire che affermare che tutti gli investimenti che sono stati fatti nel Mezzogiorno sono serviti alla mafia e alla delinquenza organizzata e comunque non a creare ricchezza nè

per il Mezzogiorno stesso nè per il paese, a mio avviso, è completamente inesatto. Io non nascondo che, nella spesa pubblica erogata a favore del Mezzogiorno, vi siano stati degli sprechi per inframmettenze mafiose e per ragioni di natura clientelare.

Tuttavia desidero dire che il Mezzogiorno di oggi non è lo stesso di quarant'anni fa: è cresciuto, ha progredito e se ha potuto raggiungere questo traguardo è stato grazie agli sforzi che la società nazionale ha effettuato nei confronti delle popolazioni meridionali in questi anni.

Mi preme altresì sottolineare – lasciando al professor Miglio la disquisizione sulla presunta inferiorità delle popolazioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Nord – che se anche il Mezzogiorno d'Italia è cresciuto permane tuttavia profondo il divario tra il Nord ed il Sud del paese. Un divario che bisogna cercare di superare; ma non ci si riesce e neppure il documento finanziario al nostro esame propone misure efficaci in tal senso.

Nel dicembre 1992 abbiamo soppresso l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche con il voto dei parlamentari del Sud – io fra questi – nel convincimento che lo Stato si sarebbe accollato l'onere del superamento dell'inferiorità di quella parte del paese attraverso la legislazione ordinaria e soprattutto attraverso l'elaborazione dei bilanci annuali.

Così non è stato; i bilanci che lo Stato presenta all'esame del Parlamento fanno restare invariata la tendenza che ha dominato in Italia negli ultimi quarant'anni, quella cioè di dirigere la spesa pubblica soprattutto a favore del Nord del paese anzichè del Mezzogiorno.

L'intervento straordinario è stato dunque abolito; tuttavia, a fronte di tale abolizione, non si è trovato il modo di far affluire quelle risorse che con la legge n. 64 del 1986 erano state stanziare a favore delle popolazioni del Mezzogiorno.

Il Ministro del bilancio dell'epoca, anch'egli un emerito professore, ha fatto in modo di complicare le norme attuative della legge n. 488 del 1992 emanando alcuni provvedimenti sul piano amministrativo che non hanno fatto altro che confondere le idee e che comunque hanno paralizzato l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Signor Presidente, desidero a questo punto fare una precisazione. Si afferma che questo Governo, composto da professori e da tecnici, ha il compito di traghettare il paese dal vecchio al nuovo. E così sia. Tuttavia a questi professori, noi che studenti restiamo sempre, noi che veniamo in questa sede anche per apprendere, vorremmo umilmente chiedere di scendere dalle loro cattedre e di tuffarsi nell'esame della realtà del nostro paese, dimostrando soprattutto di conoscere i congegni del nostro Stato e operando in modo tale da non paralizzare i meccanismi dello stesso.

Al Mezzogiorno d'Italia non sono stati assegnati neppure i fondi che erano stati previsti con legge dello Stato, sicchè oggi la già gracile economia di quelle zone è paralizzata anche a causa di questo mancato intervento dello Stato oltre che dalla prosecuzione di una linea di tendenza che è quella di elaborare i documenti finanziari avendo presente la parte più ricca del paese.

Ecco perchè non ho tema nel dire che la linea del Governo Ciampi non si muove nella direzione giusta; certamente non si muove verso il superamento del divario antico tra il Nord ed il Sud del paese.

Per dimostrare questo, voglio fare alcune esemplificazioni. Onorevoli senatori, il Governo ha pensato di combattere la disoccupazione puntando su tre grandi opere infrastrutturali: la costruzione della nuova autostrada Firenze-Bologna, i treni ad alta velocità e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Ebbene, abbiamo la certezza - e in questo senso lo Stato si muove - che l'autostrada Firenze-Bologna sarà costruita, mentre sembra che i treni ad alta velocità si fermeranno a Napoli o tutt'al più potranno raggiungere la città di Salerno. Domando ai signori del Governo: in nome di quale suprema legge del paese, in nome di quale interesse generale nel nostro paese sono autorizzati a sacrificare una parte cospicua del Mezzogiorno d'Italia? Signor Presidente, queste cose non avvenivano neanche nello scorso secolo o agli inizi di questo stesso secolo; per trovare governi che la pensino come questo Governo Ciampi, secondo me bisognerebbe tornare con il pensiero ai tempi di Giolitti, del marchese di Rudini o del generale Bava Beccaris.

Levo la mia protesta contro questo modo di concepire, nella loro unitarietà, i problemi del nostro paese ed invito il Governo a modificare questo suo indirizzo, perchè se si introducono innovazioni nel settore dei trasporti in Italia non si possono certamente sacrificare regioni come la Sicilia, la Basilicata o la Calabria.

L'altro problema che si intende affrontare è quello del ponte sullo Stretto. Uditene bene, colleghi! Per il ponte sullo Stretto sono previsti dieci miliardi di lire, che devono servire al completamento della progettazione. Sappiamo che affinché sia completata la progettazione di questo ponte occorrono 60 miliardi di lire: lo Stato ne concede alla società che è stata costituita per la realizzazione del ponte appena 10 per la durata di tre anni. Il che significa che, se riteniamo che si possa andare avanti di tre anni in tre anni, avremo bisogno di una sequela di conguagli prima che si arrivi alla progettazione del ponte sullo Stretto. Mentre si realizzerà una delle grandi opere previste, l'autostrada Firenze-Bologna, il progetto dell'alta velocità nelle ferrovie sarà invece «monco» e vi sarà una terza opera infrastrutturale, della quale tanto si parla, che non verrà nemmeno realizzata o comunque, se sarà realizzata, ciò non avverrà prima dell'anno 2500. Di tutto questo bisognerà discutere, prima che si proceda alla votazione sui documenti finanziari.

Ma c'è di più, signor Presidente. Il Mezzogiorno d'Italia è attraversato da una sorta di autostrada (che altro non è se non una buona «carreggiata»), che porta da Salerno a Reggio Calabria. A seguito delle indagini conoscitive che sono state effettuate dall'8ª Commissione permanente, dei sopralluoghi effettuati in Basilicata, in Calabria ed in altre parti del paese che sono attraversate da questa autostrada, si è riscontrata l'assoluta intransitabilità della stessa, che anzichè chiamarsi «autostrada Salerno-Reggio Calabria» si dovrebbe chiamare «autostrada della morte».

Il Ministro dei lavori pubblici, il ministro Merloni, sensibile a questo problema, ha fatto sì che nei documenti finanziari venisse prevista la spesa di 2.600 miliardi di lire, dei quali 1.300 da recuperare

con il mutuo che l'Anas deve contrarre ed altri attinti da fondi comunitari. Si ha però notizia - l'ho appreso dai giornali - che all'interno di questo Governo del presidente Ciampi, di questo Governo dei professori, si volevano tagliare questi stanziamenti e che questo sarebbe certamente accaduto se il ministro Merloni non avesse minacciato di dimettersi. Ma come si possono concepire - non dico fare - queste cose nella vita del nostro paese? I Ministri del Governo Ciampi hanno attraversato qualche volta in macchina l'autostrada Salerno-Reggio Calabria? Scendano dalla cattedra, questi signori, si tuffino nella realtà del nostro paese, constatino i drammi di certe popolazioni prima di assumere certi atteggiamenti.

CONDARCURI. Sono professori dell'imbroglione.

FRASCA. Signor Presidente, non si può trascurare il contenuto dei documenti finanziari per quanto concerne il problema dell'agricoltura. Non si può rimanere indifferenti rispetto a tutto quello che poco fa ha detto la collega Moltisanti. Tra la mia ispirazione politica e la sua c'è una profonda differenza: tuttavia, spesso, ci accomunano i problemi.

MOLTISANTI. Il suo Partito fa parte del Governo ed ognuno deve svolgere il proprio ruolo.

FRASCA. Signor Presidente, devo dire che quello che la senatrice Moltisanti ha detto corrisponde pienamente a verità: l'agricoltura resta ancora una delle poche risorse nel Mezzogiorno d'Italia. Se un Governo serio desse agli agricoltori del Mezzogiorno d'Italia i mezzi di cui hanno bisogno per trasformare le loro aziende, per renderle competitive con i mercati italiani ed europei, potremmo fare dell'agricoltura meridionale un elemento di supporto per lo sviluppo dell'economia del nostro paese e, in modo particolare, dell'economia del Mezzogiorno d'Italia. Bisognerebbe anche far risalire il turismo a fattore di dignità economica e di sviluppo per cercare all'interno del Mezzogiorno d'Italia le risorse necessarie per dare un contributo appunto allo sviluppo di quest'area del paese.

Anche per quanto riguarda i beni culturali ai quali, signor Presidente, lei è affezionato, vorrei osservare che in Calabria, in Basilicata, ed in Sicilia vi sono tesori d'arte che bisognerebbe valorizzare. Non credo che sia solo Firenze, nei confronti della quale ci inchiniamo per la sua altezza scientifica e culturale, l'unica sede depositaria della cultura e dei beni culturali del nostro paese. Nella mia regione, la Calabria, basta pensare ai fasti di Sibari, una città che riportata alla luce consentirebbe di creare centri di grande interesse economico e sociale. A Sibari tuttavia non si pensa, così come non si pensa a tutti i tesori d'arte e di cultura presenti nel Mezzogiorno d'Italia.

Signor Presidente, dobbiamo discutere del Mezzogiorno; non abbiamo la preoccupazione del professor Miglio, non abbiamo la preoccupazione dei colleghi della Lega Nord, i quali conclamano ogni giorno che bisogna dire di no al Mezzogiorno d'Italia. Noi siamo disposti ad accettare il confronto con loro: non lo scontro fisico al quale ci invita l'onorevole Bossi, ma un confronto culturale, politico e sociale con

loro. Alla fine, infatti, anche loro, attraverso questo confronto, si potranno convincere dell'iniquità di certe tesi. Alcuni colleghi della Lega Nord che fanno parte dell'8ª Commissione, sono venuti con me in Calabria: essi si sono dovuti convincere della pertinenza dei nostri argomenti quando in quest'Aula e in 8ª Commissione parliamo dello scadimento della viabilità e di tutto il sistema dei trasporti della Calabria e delle altre regioni del Mezzogiorno d'Italia.

L'aspetto grave, signor Presidente, è che i dibattiti parlamentari non servono a niente, non modificano niente; un tempo i dibattiti parlamentari servivano per cercare di modificare la realtà così come il piccone modifica la pietra.

Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue, FRASCA). Oggi, signor Presidente, i dibattiti parlamentari sono scaduti: il Governo ci prevarica e minaccia le elezioni se diciamo di no a certe sue storture e a certe sue sbagliate impostazioni.

L'8ª Commissione lavori pubblici, trasporti e comunicazioni ha bocciato le tabelle del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della marina mercantile, invitando i Ministri competenti a tenere maggiormente conto delle esigenze del Meridione.

Di tutto ciò non si è tenuto conto da parte dei Ministri interessati e mi dispiace dover fare rilevare al presidente Abis che neanche la Commissione bilancio ha tenuto nella dovuta considerazione quanto era stato indicato dalle Commissioni chiamate a pronunciarsi sui documenti finanziari. La volontà del Parlamento deve essere rispettata e mi si consenta di dire, signor Presidente, che questo Parlamento deve dare una prova di dignità: non bastano i mugugni, ma è necessario un sussulto.

Se interpellassimo segretamente tutti i parlamentari, ci accorgemmo che due terzi di essi non sarebbero disponibili a votare questi documenti finanziari – per una ragione o per l'altra – se non ci fosse il pericolo incombente dello scioglimento delle Camere. Ebbene, se si devono sciogliere le Camere, lo si faccia. Spadolini, Napolitano, Scalfaro sciolgano le Camere se intendono farlo; non ci ricordino però ogni giorno che queste Camere sono delegittimate. Come può un parlamentare lavorare con tranquillità e serenità e dare il proprio contributo quando, svegliandosi la mattina e accendendo la radio o il televisore, sente che il senatore Spadolini o l'onorevole Napolitano o il Capo dello Stato ricordano che bisogna sciogliere le Camere? Signor Presidente, onorevoli parlamentari, reagiamo a questo stato di cose!

Il professor Miglio ci ha inviato ieri un suo volume, un volume profetico nel quale si descrive come sarà lo sviluppo dell'Italia nei prossimi anni e ci ha detto che esso rappresenta un grazioso omaggio di fine legislatura. Io mi permetterò di mandare al professore Miglio alcuni scritti fondamentali di Salvemini, di Gramsci, di Gobetti, di Guido Dorso e di tanti altri affinché i signori della Lega comprendano i

problemi del Mezzogiorno d'Italia e prima di parlare di scioglimento anticipato delle Camere si tuffino anche loro nella realtà effettuale del nostro paese e diano il loro contributo - se vogliono - alla sua unità.

Diversamente, onorevoli senatori della Lega, accingetevi a prendere altre lezioni. Ve n'è stata imposta una dalla città di Napoli. Napoli intelligente, Napoli colta, Napoli intuitiva non ha consentito alla Lega di presentare una propria lista per le competizioni amministrative...

CAPPELLI. Vinciamo lo stesso.

FRASCA. ...e Napoli ha dimostrato tutto il suo valore civile e morale. La gente quindi non accetta certe elucubrazioni: la gente respinge la tesi del professor Miglio, secondo il quale gli italiani si dividono - come si diceva un tempo in certa borsa letteratura del nostro paese - in «nordici» e «sudici». Il Mezzogiorno d'Italia respinge questa tesi, ma con esso la respinge anche quella parte del Settentrione del nostro paese che è all'altezza del compito assegnatole e che ha sempre ragionato e continua a ragionare in termini di unitarietà.

Mi sorprende che dai banchi della sinistra non vengano idee chiare, programmi giusti, capacità di lotta, tensioni ideali. Abbiamo a sinistra un Gruppo, quello di cui faccio parte, che si appiattisce sulla posizione del Governo; abbiamo poi il Gruppo del PDS che dice di essere antigovernativo e però sostiene il Governo, in nome anche di principi compromissori; abbiamo infine un altro Gruppo che si distanzia sempre di più dalla sinistra di Governo e riformista, come ce n'è bisogno nel nostro paese. Se questi raggruppamenti si mettessero d'accordo fra di loro, l'alternativa al sistema di potere oggi imperante nel nostro paese non sarebbe certamente la Lega, ma la sinistra.

È per una sinistra di questo genere che noi intendiamo lavorare ed è per questa ragione, signor Presidente, che chiaramente diciamo al Governo che se non saranno apportati dei correttivi profondi nei documenti finanziari da esso presentati, non potrà certamente contare sul nostro voto favorevole.

Proprio ieri venti parlamentari della Calabria hanno scritto al presidente Ciampi che vogliono parlare con lui per sapere se la Calabria, la parte più negletta del nostro paese, fa ancora parte dello Stato italiano oppure no. Se - come è vero - fa parte di questo Stato, il presidente Ciampi non può far finta di niente, nè possono farlo i signori del Senato.

Onorevole rappresentante del Governo, non si può fare riferimento alla Calabria solo quando si parla di mafia, di 'ndrangheta o di questioni del genere. A questo gioco, signor Presidente, non ci stiamo più. *(Applausi del senatore Zito e dal Gruppo della Lega Nord).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fagni, la quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che vi sono numerose situazioni riguardanti i destinatari di mutui agevolati ai sensi delle leggi nn. 166 del 1975 e 865 del 1971 nei confronti dei quali il Comitato per l'edilizia residenziale (CER)

o i precedenti organi competenti alla gestione degli interventi previsti dalle leggi sopramenzionate, non ha provveduto a corrispondere i contributi in conto interesse disattendendo quanto stabilito dai contratti definiti per legge e determinando, da parte delle banche, azioni nei confronti dei proprietari per recuperare le quote degli interessi non versati aumentati di oneri e spese;

considerato che questo problema interessa prevalentemente quelle famiglie monoreddito che rischiano di vedersi confiscare il bene per il quale hanno pagato i canoni annuali;

tenuto conto che episodi come questo non solo fanno venir meno la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni ma compromettono seriamente la certezza del diritto;

impegna il Governo:

affinchè si faccia fronte alla situazione debitoria attingendo dal fondo ex GESCAL giacente presso la Cassa depositi e prestiti la cui somma al 30 agosto 1993 ammontava a lire 16.000 miliardi circa.

9.1508.10.

FAGNI, SALVATO, SARTORI, CROCETTA, LOPEZ,
DIONISI, VINCI, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, MANNA, MANZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

Ha facoltà di parlare la senatrice Fagni.

FAGNI. Signor Presidente, mi fa piacere che sia presente il ministro Barucci. Non è sempre facile avere in quest'Aula un Ministro importante, che presiede un Dicastero che gestisce le finanze pubbliche. Ritengo che sia importante la sua presenza perchè mi accingo ad illustrare l'ordine del giorno n. 9.1508.10, da noi presentato, nel quale si affrontano alcune problematiche che rientrano nelle materie oggetto del disegno di legge collegato n. 1508.

Il nostro ordine del giorno riguarda una situazione reale, che non è frutto della fantasia.

Mi hanno sconvolto alcune dichiarazioni rese dal professor Mortilario nel corso della trasmissione televisiva «Milano, Italia» andata in onda ieri sera; egli ha citato anche Mario Melloni per dire che, quando si fanno alcune considerazioni, si continuano a ripetere le stesse cose da venti o trent'anni, e questo soltanto perchè alcuni di noi si permettono ancora di difendere alcuni ceti svantaggiati, mentre si continua ad andare avanti con una visione economicistica, che bada solo al profitto, senza tenere in considerazione alcune situazioni di grave sofferenza che, in uno scenario di nuova povertà, sono veramente allarmanti per una società che vuole risollevare le proprie sorti.

Noi abbiamo preso spunto da una situazione reale; la trasmissione televisiva che ho richiamato ha affrontato il problema dei disoccupati di Napoli, mentre il nostro ordine del giorno prende spunto dalla grave situazione che si è determinata per alcune famiglie di Verona, che hanno potuto costruire la propria casa con un mutuo agevolato. Abbiamo puntualmente sottolineato come nel disegno di legge colle-

gato, segnatamente agli articoli 22 e 30, si parli da una parte della casa e, dall'altra, del ruolo che la Cassa depositi e prestiti deve svolgere nell'ambito di una situazione assai diversificata, e che tra i suoi punti di riferimento ha comunque anche l'edilizia residenziale pubblica.

Questi inquilini hanno potuto costruire la loro casa perchè hanno contratto mutui agevolati ai sensi delle leggi nn. 166 del 1975 e 865 del 1971 (leggi specifiche sull'edilizia); il mutuo in questione è al tasso fisso del 4 per cento. I destinatari di tali agevolazioni pagano la quota loro spettante con un rateo mensile o semestrale, mentre lo Stato avrebbe dovuto provvedere ad integrare la differenza. Gli interessati hanno avuto la casa nel 1980, ma nel 1993 hanno scoperto che lo Stato, che avrebbe dovuto provvedere attraverso il CER o la Cassa depositi e prestiti prima, non aveva mai pagato al Credito fondiario delle Venezie (l'ente che aveva erogato i mutui) la quota spettante. Quindi, il Credito fondiario delle Venezie pretende giustamente il pagamento dei debiti e naturalmente chiede la corresponsione delle somme dovute al soggetto più prossimo su cui può scaricare tale rivendicazione: gli inquilini. A questi è stato detto: se non pagate, adiremo le vie legali e pretenderemo che quanto fino ad oggi non ci è stato corrisposto venga pagato da voi.

Signor Presidente, mi chiedo pertanto come una parte del Governo, in particolare il Ministero del tesoro e segnatamente la Cassa depositi e prestiti, oppure il Comitato per l'edilizia residenziale possano essere inadempienti nei confronti di una situazione regolata per legge. Non si è fatta alcuna benevola concessione, infatti, si è applicata la legge: da una parte la n. 166 del 1975 e dall'altra la n. 865 del 1971 che, all'articolo 72, prevede che tra gli inquilini destinatari di mutui agevolati e lo Stato si faccia una sorta di contratto. Qualcuno non ha tenuto fede ad un contratto e gli inadempienti, come sappiamo, sono passibili di essere perseguiti a norma di legge.

Vorrei spiegare allora i motivi che ci hanno indotto a presentare il nostro ordine del giorno e ad inserire nei nostri emendamenti riferimenti precisi in proposito.

Signor Presidente, spesso siamo distratti e guardiamo alla superficie dei fatti, ma qualche volta ci viene in mente che forse è opportuno e possibile scavare un po' di più e andare a cercare nei documenti che, pur nella messe enorme e nella veste raffinata e tecnicamente ben composta in cui si presentano, non sempre forniscono i dati veri o tutti i dati. Poichè si tratta di edilizia sovvenzionata e poichè è la Cassa depositi e prestiti che gestisce i fondi - sia che a suo tempo siano stati dell'INCIS, sia che siano stati dell'INA-casa o della GESCAL e successivamente dell'ex GESCAL, decaduta e prorogata dalla legge finanziaria dello scorso anno fino al 1995 - si tratta di una massa di contributi che proviene dal lavoro dipendente e che viene depositata in un conto corrente di cui saprei dirle anche il numero. Anche il Senato, infatti, per i suoi dipendenti versa mensilmente un contributo di circa 36 milioni alla Cassa depositi e prestiti per i prelievi GESCAL. La GESCAL, come i fondi pensione o quelli per l'assistenza, ha anche un fine di solidarietà; non tutti quelli (ed io sono tra loro) che hanno versato tali contributi per venti o trent'anni hanno avuto il diritto o hanno preteso di accampare un diritto sulla casa. Sappiamo che si versano tali contributi per consentire a coloro che si trovano in condizioni diverse

(non voglio dire peggiori) di ottenere quanto ad altri non viene concesso.

Ora, mi domando e vi domando se vengano effettivamente utilizzati i fondi che si accumulano, in parte per i versamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro e in parte per le leggi destinate all'edilizia, e che alla data del 31 agosto 1993 ammontavano a circa 16.621 miliardi di lire. Le leggi per l'edilizia sovvenzionata hanno sempre compreso nel titolo il riferimento alle case per i lavoratori e all'occupazione. E, badi, signor Presidente, non mi riferisco soltanto alla legge istitutiva della GESCAL, la n. 60 del 1963, ma anche ad un disegno di legge recentissimo depositato dal Governo nel giugno di quest'anno, che è intitolato «Accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione», alcuni articoli del quale tendono ad accelerare le procedure per l'edilizia residenziale.

Poichè il ministro Giugni ha supplicato il Governo affinché fossero concessi altri fondi per l'occupazione, mi chiedo perchè non si mettono in movimento queste risorse che potrebbero non solo consentire di soddisfare un diritto di molti cittadini, quello alla casa, ma anche imprimere una accelerazione vera al settore dell'occupazione. Come lei ben sa, infatti, laddove si costruisce, si ripristina o si ristruttura, non è soltanto il muratore che entra in gioco, ma anche l'idraulico, l'elettricista e così via; si mette in moto, cioè, anche l'indotto e si consente una ripresa vera dell'occupazione.

Concludo ribadendo che nel nostro ordine del giorno chiediamo che intanto si tenga fede agli impegni assunti e che a questi cittadini (si tratta prevalentemente di famiglie monoreddito e pensionati) non solo non sia fatto l'affronto di obbligarli a pagare le decine di milioni che si sono accumulati in questi anni per l'inadempienza del CER o del Governo, ma anche non venga fatto correre loro il rischio di vedersi addirittura confiscato un bene al pagamento del quale hanno contribuito, versando la loro quota parte.

È per questo che chiedo ai Ministri che sono presenti e a lei, signor Presidente, di farsi sostenitori del nostro ordine del giorno e successivamente - sarà fatto a tempo debito - di riflettere e valutare se accettare quanto da noi proposto in merito ad alcune modifiche da apportare al testo del disegno di legge collegato. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, la delicatezza dell'ordine del giorno n. 10 da lei illustrato non sfugge a nessuno, facendo esso riferimento ad interessi e diritti legittimi dei cittadini. Sono certo che il Governo risponderà ai quesiti sollevati e in ogni caso, nell'ambito dei lavori del Senato, attraverso gli strumenti messi a disposizione di ogni parlamentare, si potrà tornare ancora sull'argomento.

È iscritto a parlare il senatore Pagliarini, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato:

1) che nel nostro paese i bilanci delle società di capitale sono spesso inattendibili ed incomprensibili a motivo della interferenza di

principi fiscali che vengono mischiati e sovrapposti ai principi civilistici utilizzati in tutto il mondo per identificare il patrimonio, il risultato economico e la situazione finanziaria delle aziende;

2) che il decreto-legge n. 127 del 1991, con il quale è stata attuata la IV direttiva CEE, non ha completamente eliminato il problema della interferenza fiscale sui bilanci d'esercizio;

3) che l'articolo 32 del disegno di legge n. 1508 ripropone regole di valutazione finalizzate alla determinazione del reddito fiscalmente imponibile in contrasto con i corretti principi contabili basati esclusivamente sull'economia d'azienda;

4) che è necessario per il buon funzionamento del mercato finanziario e delle relazioni industriali che i bilanci societari siano chiari, comprensibili a tutti, confrontabili anche sul piano internazionale, e parlino il linguaggio universale dei numeri, senza alcuna interferenza fiscale o di altro genere,

impegna il Governo:

a) a statuire, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge in discussione:

1) le scritture contabili delle società accolgono dati basati esclusivamente su considerazioni economiche, e che i loro bilanci possono riflettere solamente tali dati;

2) nei bilanci e nelle scritture contabili delle società non è ammessa alcuna interferenza di principi finalizzati esclusivamente alla identificazione del reddito fiscalmente imponibile, se difformi da considerazioni economiche;

b) nello stesso decreto, a statuire i principi di contabilizzazione e di esposizione nel bilancio di esercizio e nella dichiarazione dei redditi per i casi di interferenza di principi fiscali sui principi di redazione del bilancio elencati nell'articolo 2423 del codice civile, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 9 aprile 1991, n. 127, sentiti i consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati;

c) ad eliminare il riferimento alle linee nn. 24, 25 e 26 dell'articolo 2425 del codice civile;

d) a modificare il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in modo che in esso sia accolto il principio che le regole di valutazione con valenza esclusivamente fiscale possono e devono trovare accoglimento esclusivamente nella dichiarazione dei redditi.

9.1508.16.

PAGLIARINI, ROVEDA

Il Senato,

considerato:

che il riferimento a «costi standardizzati» esposto nel primo e nel secondo comma dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1508 in discussione potrebbe essere interpretato in modi diversi;

che l'obiettivo di evitare interpretazioni arbitrarie o sprovviste di supporto tecnico, ovvero non confrontabili sul piano internazionale, deve essere considerato prioritario,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché l'apposito organismo costituito presso il Ministero dei lavori pubblici per la definizione dei costi standardizzati per tipo di lavoro svolga il suo lavoro sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) i costi *standard* saranno resi pubblici ed i dettagli dei calcoli saranno immediatamente consegnati a chiunque ne farà richiesta dietro pagamento del solo costo delle fotocopie;

2) i costi standardizzati saranno sviluppati includendo come minimo i seguenti elementi:

a) stima delle «ore-uomo» necessarie per l'opera, suddivise per categorie che terranno conto delle specializzazioni necessarie;

b) valorizzazione minima e massima delle ore-uomo, per categoria;

3) i costi orari evidenzieranno i seguenti elementi:

a) costo diretto;

b) assorbimento degli ammortamenti industriali e delle altre spese dirette ed indirette di produzione, separatamente esposte;

c) assorbimento delle spese generali e degli altri costi di struttura;

d) assorbimento degli eventuali oneri finanziari;

e) margine di profitto *standard* che il Ministero dei lavori pubblici ritiene ragionevole riconoscere.

9.1508.17.

PAGLIARINI, ROVEDA

Il senatore Pagliarini ha facoltà di parlare.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, voglio illustrare rapidamente questi due ordini del giorno che riguardano due argomenti precisi.

Il primo si riferisce all'articolo 32 del disegno di legge n. 1508, che è un buon articolo ma ancora una volta prevede il principio che nei bilanci civilistici occorra fare delle contabilizzazioni che hanno solamente dei motivi fiscali. L'ordine del giorno ha l'obiettivo di valutare se siamo tutti d'accordo sul fatto che per il buon funzionamento del mercato finanziario, ed anche – perché no? – delle relazioni industriali, è necessario che i bilanci societari siano chiari, comprensibili e soprattutto confrontabili tra loro nonché sul piano internazionale, che parlino cioè il linguaggio universale dei numeri senza alcuna interferenza di tipo fiscale o di altro genere. Vorremmo quindi chiedere al Governo di impegnarsi ad emanare un decreto, entro pochi giorni dall'approvazione di questa legge, nel quale si definisca appunto il principio che nei bilanci societari non vi deve essere alcun tipo di interferenza fiscale. Le regole fiscali devono essere considerate soltanto nella dichiarazione dei redditi, come è giusto che sia, mentre i bilanci si devono fare sulla base delle regole dell'economia d'azienda. In tal

modo, i bilanci delle imprese italiane sarebbero confrontabili con i bilanci delle società di tutto il mondo. Ci auguriamo quindi che l'ordine del giorno n. 16 sia approvato.

Il secondo ordine del giorno, un po' più «pericoloso», riguarda l'articolo 15 del disegno di legge n. 1508, nel quale, come è noto, si prevede che il Ministero dei lavori pubblici predisponga dei costi *standard* per le opere pubbliche. È questa una cosa giustissima, ma personalmente conosco almeno due milioni di tipi diversi di costi *standard*; se il Parlamento non mette dei «paletti», vi è il pericolo che emergano autentici arbitri.

Vorremmo allora raccomandare al Governo di impegnare la commissione che elaborerà i costi *standard* a preoccuparsi di due cose. Innanzi tutto della trasparenza, cioè far sì che questi costi *standard* siano resi pubblici e che i dettagli dei calcoli fatti vengano consegnati immediatamente a chiunque ne faccia richiesta, facendo pagare soltanto il costo delle fotocopie. Immediatamente vuol dire non nei tempi dei Ministeri, cioè dopo qualche mese o qualche anno, ma subito. In secondo luogo, riguardo alla definizione dei costi *standard*, esistono dei metodi tecnici. Noi nell'ordine del giorno ne abbiamo individuato uno, ma ne potremmo accettare tranquillamente anche un altro: l'importante è che venga individuato un metodo tecnico, perchè altrimenti saremmo nell'arbitrio più completo.

Il metodo che noi raccomandiamo è quello che fa riferimento alle «ore-uomo»: si stima il numero delle «ore-uomo» necessarie per realizzare una determinata opera, ovviamente divise per capacità professionale, e poi si valorizzano questi costi orari non soltanto assegnando un valore, ma stratificando tale costo. Al suo interno si avrà allora l'assorbimento del costo diretto (che è in pratica lo stipendio degli operai), l'assorbimento dei costi indiretti di produzione (quindi gli ammortamenti industriali e le altre spese dirette ed indirette di produzione), l'assorbimento delle spese generali e degli altri costi di struttura, l'assorbimento degli eventuali oneri finanziari, e alla fine il Ministero dovrà dire che margine di profitto *standard* ritiene ragionevole definire. Se le imprese sono più efficienti, avranno più profitto, però è ovvio che anche questo è un elemento da inserire nei costi *standard*. Se si procede in questo modo, questo articolo 15 è ben costruito e potrà funzionare bene; se non si procede invece in questo modo, il rischio è di dar vita a notevoli arbitri.

Questo argomento era oggetto di un emendamento; in Commissione mi hanno detto che era un po' complesso e mi hanno consigliato di tradurlo in un ordine del giorno: io ho seguito il suggerimento dei colleghi più anziani ed esperti di me, però a questo punto mi farebbe piacere che l'ordine del giorno fosse approvato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Le repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo avranno luogo nella seduta pomeridiana. Rinvio pertanto il seguito della discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1499-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rognoni, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

ritenuto che la modifica del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 323 da parte della Camera dei deputati preoccupa soprattutto in quanto il nuovo testo risulta impreciso e dilatorio negli effetti;

constatato che, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi di tale modifica, il termine «procede» va inteso nel senso che il Ministro provvede compiutamente e definitivamente alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 3 nel senso che un nuovo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva è approvato entro il termine di cui al medesimo comma 1».

9.1499-B.1.

LA COMMISSIONE

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi porterò via pochissimo tempo perchè i lavori della Commissione hanno consentito di verificare che c'è un orientamento quasi unanime a non apportare modifiche di alcun tipo al testo che la Camera ci ha rimandato, anche se osservazioni sono state fatte (ed è giusto che vengano ripetute in quest'Aula) su alcune scelte che la Camera ha compiuto e che non aiutano a migliorare il testo rispetto a quello che il Senato aveva definito ed approvato.

Mi riferisco soprattutto all'articolo 3 del decreto-legge, in cui il Senato aveva chiaramente definito dei tempi per l'approvazione di un nuovo piano nazionale delle frequenze, che entro dodici mesi doveva essere pronto e doveva essere rielaborato sulla base di otto reti televisive nazionali. Nella versione che ci torna dalla Camera si prevede un tempo più lasco, perchè vengono sì indicati i dodici mesi, ma per

procedere alla revisione del piano. Quindi è importante che l'Aula approvi un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità in Commissione, il quale cerca di dare un'interpretazione più corretta di questa parte un po' fumosa che ci è ritornata dalla Camera.

Per quanto riguarda gli altri cambiamenti, essi sostanzialmente sono migliorativi nell'interesse delle piccole emittenze, anche se su alcuni ci sarebbe da chiedersi se determinate condizioni (soprattutto laddove si parla, all'articolo 9, di consentire fino a un massimo del 35 per cento di pubblicità quotidiana) siano davvero nell'interesse delle piccole televisioni; infatti se queste dovessero approfittarne, avrebbero dei palinsesti dove il peso della pubblicità nelle ore diurne sarebbe tale da non far capire quale è la loro utilità sociale. Penso e spero che siano gli stessi responsabili, i piccoli e medi imprenditori, a rendersi conto di che uso fare di questa abbondanza di pubblicità che la legge consente loro.

Mi pare che per il resto ci sia di positivo l'aver chiarito la facoltà, per le emittenti più piccole, che erano state in qualche modo sacrificate, di consorziarsi e quindi di trovare una nuova possibilità di sopravvivenza.

Ci sono delle modifiche anche relative alla ripartizione della pubblicità; questi cambiamenti sono stati apportati dalla Camera nell'articolo 11-bis e, pur diminuendo la percentuale dal 25 al 15 per cento, stabiliscono in modo più chiaro che questo 15 per cento è relativo alle somme che le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali destinano alla promozione e alla pubblicità sulle televisioni locali e sulle emittenti radiofoniche nazionali e locali, portando sicuramente a un incremento di fondi in aiuto delle emittenze locali.

Per varie considerazioni, la più importante delle quali mi pare sia che non possiamo far decadere questo decreto perchè ci troveremmo di fronte ad una quinta reiterazione (e ogni volta è stata una battaglia e una fatica), propongo che venga approvato questo disegno di legge e venga finalmente chiusa questa partita che tutti quanti abbiamo affermato essere di transizione, di passaggio, in attesa di una riforma organica dell'intero sistema.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per l'organicità che si è riusciti a conseguire, così come ringrazio la Commissione ed il Ministro per l'apertura e la sensibilità dimostrate.

Certamente il testo che ci giunge dalla Camera dei deputati non migliora, anzi per alcuni aspetti complica, una situazione di per sé già complessa. Tuttavia, ieri, in sede di Commissione, così come credo avverrà oggi in quest'Aula, ci si è resi conto della non opportunità di apportare ulteriori modifiche, sia pure migliorative, al testo in esame per non compromettere nella reiterazione gli effetti del provvedimento.

Desidero, comunque, fare qualche sottolineatura in aggiunta a quanto già detto dal relatore. In particolare, per quanto concerne l'articolo 3, mi sembra che la volontà espressa dal Senato fosse precisa e puntuale: si dava al Governo un termine di dodici mesi per presentare, nella sua stesura definitiva, il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. Con l'introduzione di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati mi sembra invece che si allunghino i tempi e ciò certamente non aiuta la soluzione del problema. Ho pertanto avvertito la necessità di presentare un ordine del giorno per un'interpretazione autentica dell'articolo 3 così come approvato, dal Senato, in prima lettura. E devo ringraziare tutti i Gruppi parlamentari che, ieri, in sede di Commissione hanno accolto all'unanimità il documento da me predisposto, che oggi il relatore presenta quale ordine del giorno che rispecchia la volontà dell'intera Commissione, con la certezza che ad esso il Governo darà il proprio assenso.

In sostanza, si ribadisce la volontà del Senato di ottenere il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze entro un anno; piano che dovrà essere definito in tutte le sue parti e che, per certi aspetti, dovrà essere immutabile, se non nel tempo.

Per quanto concerne l'articolo 10, non comprendo la modifica apportata dalla Camera dei deputati. Estrapolando, infatti, l'espressione «anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radio-televisive», si è concessa alle *lobbies* la possibilità di sottrarsi ad un pur minimo controllo. Per il resto, mi sembra che l'articolo 10 nel suo complesso rispecchi la volontà del Senato. Al riguardo, devo porgere le mie scuse giacchè feci un richiamo alla Presidenza sul fatto che il messaggio alla Camera non conteneva il mio emendamento, che pure era stato approvato dal Senato. Devo ammettere con franchezza che se, prima di denunciare l'inadempienza degli uffici, mi fossi preventivamente informato, avrei accertato, che questi ultimi avevano già provveduto a correggere l'involontario errore. Intendo chiedere scusa a lei, signor Presidente, pregandola di rendersi interprete presso gli uffici che, con la puntualità che anch'io riconosco, hanno sempre soddisfatto appieno le esigenze emergenti, anche in presenza di situazioni confuse, disordinate dei nostri lavori.

Vorrei ora soltanto e brevemente affermare che tutta la *bagarre* che si sta registrando all'interno della RAI non aiuta a risolvere il problema della radiodiffusione.

Qui abbiamo tutti sperato che il nuovo *management* rispondesse il più possibile alle attese, non solo del Parlamento ma anche del paese. Il Parlamento si è spogliato delle sue - tante - prerogative; i partiti si sono messi da parte e non hanno minimamente influenzato le scelte. La stessa Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, della quale pure faccio parte (e voglio ricordare che il Presidente, senatore Radi, ha condotto e sta conducendo i lavori di questa Commissione con grande impegno ed equilibrio), in qualche modo si è limitata soltanto a fornire dei suggerimenti. Malgrado ciò le polemiche hanno cominciato a «rinfocolarsi», al punto che si ha la sensazione che nulla sia cambiato laddove invece è cambiato tantissimo, e certamente quello che è cambiato è cambiato in meglio e fa merito a questo Parlamento che ripeto, non ha interferito minimamente, rispettando l'autonomia di

una azienda che dovrebbe assolvere un compito certamente molto importante, quale è il servizio pubblico radiotelevisivo.

Non comprendo tutte le polemiche, le dichiarazioni, le controdichiarazioni e le rettifiche di questi giorni. Ho l'impressione che questi «professori» si stiano muovendo sullo stesso percorso dei politici, con l'aggravante che, non avendo la sensibilità dei politici, nè la capacità dei politici di guardare all'insieme di problemi, prendono cantonate più gravi.

Il Presidente del Senato ha concorso alla nomina di questi personaggi, nei confronti dei quali esprimo certamente apprezzamento; tuttavia il modo in cui si comportano mi sembra concorra ad aumentare il disorientamento dell'opinione pubblica. E, siccome tutti i settori della vita pubblica di questa martoriata Italia in questo particolare momento sono assoggettati a bombardamenti, senza che sia mai possibile trovare il bandolo della matassa, l'effetto sulla democrazia è devastante. L'opinione pubblica così sbanda, si disorienta e, quel che è peggio, cresce al suo interno il qualunquismo. Tutto questo non agevola la chiarezza, la verità e quindi il rafforzamento della democrazia, che, anzi, si indebolisce sempre più.

Vorrei cogliere questa occasione per pregare sommamente il Presidente del Senato di rendersi autorevole interprete della volontà – credo unanime – di questo ramo del Parlamento affinché almeno la RAI sappia fornire – sia pure nella dialettica che è necessaria, purchè fisiologica – punti di riferimento chiari, che non accrescano nell'opinione pubblica lo sbandamento e il disorientamento che preoccupano soprattutto per il riverbero negativo che ciò potrebbe avere sulle istituzioni democratiche.

Con questi intendimenti, mi auguro che il Senato della Repubblica vorrà definitivamente convertire il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, voglio assicurarla, per quanto riguarda l'invito rivolto alla Presidenza, ovviamente in armonia con la Presidenza della Camera, per una riflessione sulla delicata situazione che si è creata alla RAI, che farò i passi necessari presso il presidente Spadolini perchè egli sia informato di questo suo invito.

Voglio anche darle atto e ringraziarla dell'affermazione che lei ha fatto in ordine alla regolarità delle procedure per la trasmissione del decreto-legge dal Senato alla Camera. La conosco abbastanza per sapere che il suo era uno zelo costruttivo e le sono molto grato per aver voluto affermare pubblicamente il suo riconoscimento agli uffici e ai funzionari del Senato, che svolgono con molta puntualità e rigore la loro attività, di avere, anche in quel caso, osservato con il massimo scrupolo la correttezza delle procedure.

Interpreterò anche nei confronti degli uffici e dei funzionari interessati questo suo riconoscimento.

È iscritto a parlare il senatore Cappelli. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, rinunzio al mio intervento e do per illustrato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che il quadro legislativo del settore della radiofonia necessita di una adeguata ridefinizione;

che in attesa di una auspicabile regolamentazione del settore dell'emittenza radiofonica, quelle emittenti che svolgono anche ruoli istituzionali, quali la trasmissione di interventi da Camera e Senato, tendenti a supplire o a integrare il ruolo della concessionaria pubblica, rischiano, per la presenza di un vuoto normativo, di arrivare alla chiusura,

che la chiusura di emittenti «storiche» sarebbe una grave perdita al patrimonio della democrazia e del pluralismo dell'informazione,

impegna il Governo:

a considerare l'adozione di misure atte ad evitare la chiusura di tali emittenti.

9.1499-B.2

CAPPELLI, SERENA, OTTAVIANI, PISATI, MAISANO, GRASSI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nerli. Ne ha facoltà.

* NERLI. Signor Presidente, concordo con il giudizio espresso dal relatore sul decreto-legge che ci perviene per l'ennesima volta dall'altro ramo del Parlamento.

Vorrei sottolineare l'importanza del fatto che sono stati accolti alcuni emendamenti che avevamo presentato anche in questa sede e che qui non erano stati approvati; ciò ci fa apprezzare di più il lavoro svolto dalla Camera dei deputati, che ha accolto modifiche indirizzate a rafforzare le iniziative che già nel testo approvato dal Senato si rivolgevano all'utenza minore, quella delle televisioni locali e delle piccole emittenti. Vi sono così maggiori opportunità per consentire a queste imprese di poter programmare la propria esistenza e la qualità della propria produzione.

C'è un punto, tuttavia, nell'ambito dell'articolo 3 del decreto-legge n. 323, che si riferisce al nuovo piano nazionale delle frequenze, che ci lascia non solo perplessi ma preoccupati. Voglio pertanto dire con molta franchezza che il nostro voto è condizionato dall'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 che impegna il Governo ad interpretare la norma nel modo indicato dall'ordine del giorno stesso. Subordiniamo quindi il nostro voto favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno e alla precisazione del Governo che quella è l'esatta interpretazione della norma.

Non riteniamo che la modifica dell'espressione «procede ed approva» con l'altra «avvia il nuovo piano nazionale delle frequenze» sia un fatto lessicale e semplicemente formale; essa, in una interpretazione distorta, può trasformarsi in un dato sostanziale che può cambiare la qualità dell'intervento finalizzato alla concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a non più di otto emittenti televisive nazionali private.

Il nostro voto, pertanto, sarà favorevole in relazione all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 e alle precisazioni, ripeto, che il Ministro non ho dubbio vorrà fare al riguardo perchè sono le stesse già annunciate ieri in Commissione, ma che ritengo necessario vengano esplicitate anche in Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha facoltà.

* SARTORI. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo ci ritorna dalla Camera dei deputati modificato in più parti ed in vari articoli.

Avevamo espresso, seppure con molte riserve, un voto favorevole al testo del Senato e, come abbiamo dichiarato ieri in Commissione, pensiamo di confermare il senso di quel voto, anche perchè sono stati accolti alcuni nostri emendamenti già bocciati in quest'Aula.

Certamente la riscrittura dell'articolo 3 ed altri particolari delle modifiche apportate ci hanno posto alcuni dubbi, sollevati del resto da più parti politiche, ma riteniamo - come ricordava la collega Fagni nell'intervento del 13 ottobre scorso - di non poter bloccare questo provvedimento perchè ciò colpirebbe, in senso negativo e psicologicamente drammatico, tutte le piccole emittenze.

Da tempo andiamo sostenendo in modo sempre più convinto che esse sole, seppure nel limite delle loro disponibilità ed impianti, riescono a dare un'informazione non lottizzata e comunque, contrariamente a quanto fanno la RAI di Stato e le grandi emittenti private nazionali, ascoltano ed invitano tutti permettendo di parlare liberamente.

È anche per questi motivi che abbiamo cercato di capire ed accogliere alcune loro richieste, soprattutto quelle che tendevano a definire un punto fermo - cosa che fa la legge che stiamo approvando - dando quel limite minimo di certezza necessaria per qualsiasi tipo di attività.

Siamo perfettamente convinti - e lo abbiamo ripetuto infinite volte - che ormai la legge Mammi non riesca a dare più alcuna risposta coerente e consequenziale e perciò debba essere rivista completamente e da capo, non solo per ridare ordine, termini precisi e ridefinire quella famigerata graduatoria manipolata più volte, ma anche per adeguare tutto il settore al veloce progredire della tecnologia e delle nuove forme di trasmissione delle immagini.

Ma questo non basta. Per mettere in campo criteri non dico di parità, ma almeno di equità, bisogna dare a tutti la possibilità di avere - quanto meno - strumenti simili per reperire quel minimo di risorse indispensabili per la propria sussistenza.

La legge che stiamo discutendo, anche con l'articolo 11-bis, tenta di dare una prima risposta e con il nostro emendamento, bocciato al Senato ed approvato alla Camera (divenuto l'articolo 9), si è cercato di aumentare la percentuale della pubblicità, portandola al 35 per cento per quelle forme di pubblicità quali le offerte fatte direttamente al pubblico.

Certamente sul tema della pubblicità (unica fonte di risorsa per tutte le emittenti private e di questo siamo coscienti) avremmo molte cose da dire. La nostra posizione è di ferma avversione nei confronti di un concetto di televisione che fa del messaggio pubblicitario, più o meno nascosto e sottile (si vadano a verificare gli spettacoli per i bambini e per i ragazzi per rendersi conto di quale cinismo si è capaci), lo scopo primario in quanto fonte di reddito, sottovalutando quindi il resto della programmazione e riducendo informazione, cultura, spettacolo e divertimento ad arnesi di servizio allo *sponsor*. La stessa

«La domenica sportiva», trasmissione storica per la RAI, sta diventando insopportabile per le continue interruzioni, sottilmente mascherate da giochi, quiz ed altro ma pesantemente dominate da marchi di benzina, di biscotti e di vari prodotti di consumo.

Purtuttavia capiamo l'esigenza delle piccole emittenti con la speranza che, trovando altre forme di finanziamento, si possa drasticamente ridurre il peso ingombrante della pubblicità. Ma tant'è: la situazione è quella che abbiamo di fronte. Stiamo però approvando una cosiddetta legge-ponte che ci dovrà condurre in tempi rapidi a quella nuova e completa rivisitazione della legge Mammi, ormai divenuta un copertone sfinito sul quale le toppe non resistono più. È ora di passare dal gommista e comprare una buona gomma nuova.

Speriamo che questa gomma serva per una bicicletta valida, anche perchè quella sulla quale stiamo in sella rivela ogni giorno la sua inadeguatezza. Lo dimostrano – ed è molto grave – i toni con i quali le *lobbies* legate alle grandi televisioni private scrivono ai parlamentari, non solo indicando come devono votare (altrimenti minacciano, anzi, come affermano testualmente «si sentiranno impegnate a denunciare con forza (...) le responsabilità», ma comunicando anche che «sarà al più presto definito il calendario d'Aula» (sono parole testuali della lettera FRT del 22 ottobre scorso), dando ormai per scontato che non solo il Parlamento non conta più niente, ma che neppure è in grado di compilare il calendario dei propri lavori. Credo che la dignità di questo consesso vada comunque ed in ogni luogo difesa.

E da ultimo – anche se comprendiamo benissimo che forse usciranno un po' dal tema specifico del provvedimento in esame – non possiamo esimerci dal ricordare in quale situazione quei grandi professori «fuori dalle parti», capaci ed onesti, ci hanno portato: si erano presi l'impegno della pulizia interna e dello smaltimento della lottizzazione (che ormai soffocava ogni cosa in una rigida spartizione tra partiti e fantasmi di partiti) e ci troviamo con una rivolta interna e con una instaurazione di potere unico da fare invidia ai regimi dell'Est degli anni '50.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue, SARTORI) Se questo era il loro mandato (e noi ne avvertivamo il pericolo, come abbiamo più volte denunciato), allora i Presidenti dei due rami del Parlamento ci hanno ingannato; se il loro mandato era un altro, allora non sono stati capaci e per tale motivo vanno sostituiti, forse con persone che ne hanno meno titolo ma dotate di maggiore realismo ed onestà intellettuale. Per confermare quanto dico basta rivedere i filmati dei telegiornali delle tre reti televisive da un mese a questa parte.

Allora, questa non è materia della sola opposizione. La democrazia si difende anche difendendo la libertà e la correttezza dell'informa-

zione; peraltro, quella che è maggioranza oggi potrebbe non esserlo domani e quindi - anche per stare tranquilli - si sta sempre meglio in una vera democrazia.

Con la speranza di vedere finalmente il nuovo che avanza anche nell'importantissimo settore dell'informazione, noi di Rifondazione comunista, rifuggendo dal concetto di un'opposizione fine a se stessa, riteniamo di dare con il nostro voto un segnale positivo ai tanti cittadini che sperano in un'informazione più vera ed alle tante piccole imprese che, in questi difficili momenti, cercano di dare il loro contributo alla crescita democratica e a mantenere tanti piccoli posti di lavoro importanti per il nostro paese. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, nella mia relazione ho già spiegato le ragioni per cui la Commissione ha deciso di presentare l'ordine del giorno n. 1. Esso, infatti, impegna chiaramente il Governo ad elaborare e approvare entro un anno un nuovo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva sulla base di otto reti nazionali; questo costituisce un ulteriore punto fermo per la necessaria chiarezza nella costruzione di quella che sarà la grande riforma, che mi auguro possa essere avviata già a partire dai prossimi mesi.

Quanto all'ordine del giorno n. 2, ricordo che il Ministro ha invitato i presentatori a ritirarlo. In particolare, per quanto concerne la trasmissione di interventi da Camera e Senato, ricordo che il Ministro e la stessa RAI stanno lavorando congiuntamente per cercare di risolvere tale questione. Pertanto, sull'ordine del giorno n. 2 mi rimetto al parere del Ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che invito anche a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare i membri di quest'Aula e la Presidenza del Senato, nonché gli uffici (mi associo quindi a quanto dichiarato al riguardo dal senatore D'Amelio), per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel consentire di esaminare tempestivamente in terza lettura questo - ahimè! - ormai annoso provvedimento.

È assai importante che questo decreto-legge sia convertito in legge per conseguire tre obiettivi fondamentali. Anzitutto, esso consente di dare un minimo di certezza all'emittenza locale, di cui tanto parliamo ma per la quale poco si riesce a fare concretamente: le emittenti che non hanno ancora avuto le concessioni vivono infatti in un clima di incertezza sotto tutti i punti di vista.

Questo provvedimento consente inoltre un'apertura (ancorchè modesta e limitata) verso le nuove tecnologie, apertura alla quale daremo seguito anche per onorare l'impegno contenuto in un ordine del giorno votato in quest'Aula.

Infine, c'è una terza motivazione di carattere più prettamente politico che rende indispensabile l'approvazione del disegno di legge al nostro esame. I fatti sembrano dimostrare che ci stiamo avvicinando a nuove elezioni politiche ed il nuovo sistema elettorale esalta l'importanza dell'informazione locale; infatti, le elezioni si giocheranno in larga misura su base locale, per cui non è possibile presentarsi ad un'eventuale campagna elettorale senza aver definito il ruolo dell'emittenza locale e senza che ci siano dei soggetti responsabili, in quanto finchè non sono affidate le concessioni i soggetti sono non fuori legge, ma *extra legem*. Questa è una motivazione veramente importante anche dal punto di vista politico per ottenere che con i meccanismi previsti dal provvedimento si possano rilasciare le concessioni alle emittenti locali che ne avranno i titoli.

Mi associo alle parole del relatore, che ringrazio sentitamente per la sua disponibilità e per aver esaminato le modificazioni introdotte dalla Camera in modo approfondito, sia pure in tempi brevi. In realtà, riconosco che per taluni aspetti le modifiche introdotte sono ridondanti; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 3, l'introduzione della parola «procede» (mentre nel testo originario del decreto-legge si usava il termine «avvia») non rende chiara la disposizione. Pertanto, a nome del Governo, accetto l'ordine del giorno n. 1, approvato all'unanimità dalla Commissione, che ringrazio, e di cui il Governo stesso apprezza il contenuto.

Relativamente alle altre questioni, non credo di dover aggiungere altro a quanto già detto dal relatore e dai colleghi intervenuti. Voglio solo ricordare che il Governo aveva espresso alla Camera parere negativo sulle modifiche apportate al disegno di legge.

L'ordine del giorno n. 2, come ho già detto in Commissione, risulta abbastanza oscuro nella sua formulazione, ma più chiaro nei suoi intendimenti di carattere generale, che il Governo apprezza. Il Governo condivide infatti lo sforzo di valorizzazione del servizio di radiodiffusione che, pur essendo meno eclatante, è più penetrante ed incisivo e di maggior valore per la società; penso alle trasmissioni radio, talvolta non valorizzate a sufficienza, di ottimo livello e ascoltate da vasti strati sociali che portano un importante contributo.

In particolare, l'ordine del giorno riguarda una disposizione della legge n. 223 del 1990 relativa alla possibilità da parte della RAI di istituire un quarto canale per il servizio di informazione diretta sui lavori parlamentari. Tale disposizione non ha mai avuto attuazione, nonostante il vivo interessamento dei Presidenti delle Camere. Attualmente, siccome sembra che non ci sia molta disponibilità da parte della RAI ad attuare questo tipo di servizio, il Governo sta studiando la possibilità di una collaborazione tra RAI ed emittenti private che svolgono ruoli anche istituzionali per tradizione, al fine di trovare una soluzione. Pertanto, il Governo è impegnato su questa strada e non si sente di accettare l'ordine del giorno n. 2, che risulta impegnativo, anche se lo condivide nella sostanza e sta operando nel merito.

Invito pertanto il senatore Cappelli, qualora ritenga sufficienti le mie spiegazioni, a ritirare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio nulla osta per quanto di competenza, pur osservando che l'articolo 10 non deve produrre una diminuzione delle entrate afferenti al bilancio dello Stato, così come indicato nella condizione espressa nel parere fornito in prima lettura, della cui mancata osservanza da parte dell'Assemblea del Senato la Commissione prende atto».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Circa l'ordine del giorno n. 2, vi è stato un invito dal Ministro a ritirarlo. Senatore Cappelli, intendete accogliere l'invito avanzato dal Ministro?

CAPPELLI. Signor Presidente, ritengo che le spiegazioni e le richieste del Ministro siano del tutto accettabili e, quindi, ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

Ricordo che, oltre alle modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica, la Camera dei deputati ha apportato le seguenti ulteriori modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai

sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonchè verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresses le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2"»;

al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:»; alla lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: «o tre soci lavoratori»; alla lettera b), dopo le parole: «della legge 6 agosto 1990, n. 223,» sono aggiunte le altre: «ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata»; alle lettere b) e c), sono soppresses le parole: «entro il 30 novembre 1993» e, alla lettera d), le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 3»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7-bis del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radio-diffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana».

7-quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che

abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

All'articolo 2:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.»;

al comma 4, secondo periodo, è soppressa la parola: «eventuali».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.

2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 4, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui

all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali.»;

al comma 2 le parole: «si svolgono nel» sono sostituite dalle seguenti: «interessano il»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni»; l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali.»;

al comma 6 le parole da: «di attuazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse, del relativo fatturato.

3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

“9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli *spot* di cui al comma 9”».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo”.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11-ter. - 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che

comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e le ulteriori modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radio-diffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonchè verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: «e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2».

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo

comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7-bis del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radio-diffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.

7-quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di

cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.

2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata.

Articolo 5.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le

norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

Articolo 6.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete.

1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano fallite debbono essere immediatamente disattivati.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali

ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative.

Articolo 6-bis.

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse, del relativo fatturato.

3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonchè quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

Articolo 8.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «articoli 8,» sono inserite le seguenti: «escluso il comma 10,».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «dei divieti di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 8, comma 10, e di cui».

Articolo 9.

1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

«9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli *spot* di cui al comma 9».

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

Articolo 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non

inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Articolo 11.

1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.

1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

Articolo 11-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente

alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 11-ter.

1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonchè gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio dichiarare il voto favorevole del Gruppo della DC alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Tale voto ha lo scopo di evitare che in un eventuale successivo andirivieni il decreto stesso possa peggiorare nei contenuti. È quindi un voto favorevole, con tutte le riserve del resto già espresse dal relatore, senatore Rognoni, soprattutto perchè tale decreto mette – come diceva il Ministro – un minimo di ordine e introduce certezze nel settore dell'emittenza privata, prevedendo un insieme di strumenti e di mezzi finanziari che consente alle emittenti private di funzionare e lavorare con una relativa tranquillità, pur nella precarietà complessiva del settore, che del resto ha condizionato e condiziona il lavoro del Parlamento, costretto a rincorrere situazioni che si modificano, anche con piccoli inganni ed operazioni di ogni genere, di giorno in giorno.

Rivolgo allora un richiamo affinché, una volta messo un punto fermo con questo provvedimento di transizione, il Parlamento ed il Governo pongano mano ad una riforma complessiva del settore, riforma che non dovrà più essere un aggiustamento della legge Mammi, ma una riformulazione generale di regole e di norme relative al settore radiotelevisivo per considerare anche le nuove situazioni, ispirate soprattutto al progresso tecnologico. Basti pensare all'utilizzo dei satelliti e a problemi seri come quelli posti dai vertici della RAI circa la ventilata cessione di un canale. Non sono problemi di cui si può parlare in modo estemporaneo, come ogni tanto si fa, ma è necessario che il Parlamento ed il Governo pongano mano ad un processo generale di riordino del settore che stabilisca dei confini e precisi anche la funzione della RAI rispetto a quello che è ormai un dato acquisito, cioè il superamento del duopolio, per garantire un effettivo pluralismo soprattutto nel settore dell'informazione.

CAPPELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, il decreto-legge, così come modificato dalla Camera dei deputati (lo hanno sottolineato i colleghi intervenuti), presenta alcune importanti novità rispetto al testo che era stato licenziato da quest'Aula, come del resto ha rimarcato lo stesso relatore. Devo anche dire che a nostro avviso alcune di queste novità sono migliorative. Peraltro, è anche chiaro che, così com'è, il decreto-legge non ci lascia completamente soddisfatti, pur se ribadiamo anche noi che esso rappresenta un primo passo verso una ridefinizione del quadro legislativo dell'emittenza radiotelevisiva, soprattutto perchè consente all'emittenza locale di operare con un certo margine di certezza giuridica.

Su questo decreto si era andata creando una giusta aspettativa che a questo punto sarebbe a nostro avviso scorretto e lesivo di legittimi interessi economici del settore dell'emittenza locale andare a disattendere.

Siamo alla quarta reiterazione del decreto. Quindi, riassumendo, anche se molti sono i punti che ci vedono contrari, accogliamo

l'esortazione del relatore, senatore Rognoni, e proprio per dare certezze, modifichiamo la precedente posizione contraria assunta in quest'Aula e dichiariamo il nostro voto favorevole.

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NERLI. Signor Presidente, come avevo preannunciato intervenendo nella discussione generale, il voto del Gruppo del Partito democratico della sinistra era condizionato all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 e all'impegno, da assumersi da parte del Governo, circa l'applicazione dell'articolo 3. L'ordine del giorno è stato accolto e il Governo si è impegnato in tal senso, per cui dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra sul provvedimento.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, condivido le osservazioni del relatore e del Ministro delle poste, ribadendo che la necessità di approvare questo provvedimento è di gran lunga prevalente rispetto all'esigenza, pur rappresentata, di rivedere il testo licenziato dalla Camera. Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, sappiamo che il provvedimento che stiamo esaminando è stato reiterato più volte. Allungare i tempi non aiuta certo il provvedimento, nè tutti coloro che sono interessati allo stesso; però, riteniamo che il decreto-legge non risolva i tanti problemi sul tappeto.

Desidero sottolineare il tentativo, compiuto più volte da parte del nostro Gruppo in Commissione, sia alla Camera che al Senato, di trovare una mediazione su un provvedimento che sicuramente ha subito profonde modifiche in entrambi i rami del Parlamento. Riteniamo che esso sia solo un tassello di un pericoloso disegno complessivo che riguarda l'informazione e le comunicazioni. Infatti, questo, purtroppo, non è solo un provvedimento in favore delle piccole e medie emittenti locali, perchè, se così fosse, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non avrebbe avuto e non avrebbe dubbi a dare il proprio consenso; esso invece reca misure molto eterogenee, che sono state introdotte proprio dal Senato e che sconvolgono l'assetto dell'emittenza. Ci riferiamo, in particolare, alla convenzione in materia radiotelevisiva stipulata dalla RAI con la Repubblica di San Marino; su questo punto il Movimento sociale italiano ha da tempo

presentato numerose interrogazioni rimaste però senza risposta. Occorre allora chiarire i rapporti tra la RAI e la televisione di San Marino e se il relativo accordo rispetti il dettato della legge Mammi.

Pertanto, questo provvedimento desta in noi profonde e grandi preoccupazioni.

Presidenza del presidente SPADOLINI

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, già in occasione della precedente votazione di questo provvedimento il nostro Gruppo sottolineò che esprimeva un voto favorevole, ma tuttavia sofferto. Potremmo oggi ripetere la stessa cosa, anche se le nostre riflessioni e le nostre osservazioni sul testo in esame sono state assai puntualmente tratteggiate dal collega Sartori.

La Camera dei deputati ha apportato delle modificazioni al provvedimento e non tutte in senso migliorativo. Tuttavia, le nostre considerazioni non vogliono, come si suol dire bonariamente, spaccare il capello in quattro, bensì si muovono nella direzione di valutare l'attesa che c'è nel paese rispetto a questa legge. Torniamo a ripeterlo non perchè abbiamo il vizio di reiterare quanto pensiamo e diciamo, ma perchè ne siamo veramente convinti.

Il senatore Sartori (ma anche altri) ha fatto riferimento a quanto sta oggi accadendo nelle reti pubbliche da un lato (la RAI) e nel monopolio privato dall'altro. Siamo ormai immersi nella campagna elettorale per le elezioni amministrative e già si intravedono le prime avvisaglie della campagna elettorale per le elezioni politiche. Noi sappiamo che all'interno di questo confronto e di questa dialettica, che mano a mano che si approssimano queste scadenze sarà sempre più forte ed aspra, le piccole televisioni private (non quelle che si celano sotto falso nome), le televisioni locali, quelle che hanno faticato a mantenersi in vita in tutti questi anni, potranno giocare un ruolo importantissimo, soprattutto se muoveranno, come hanno fatto fino ad oggi, da una considerazione di pari dignità di tutte le forze politiche, di tutti i soggetti presenti nel territorio.

Per tale motivo vogliamo dare fiducia al Governo ed è per questo che, anche sulla base delle risposte fornite dal Ministro, con l'auspicio che davvero si tenga fede a quanto promesso in questa sede, dichiariamo il nostro voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Lega Alpina lombarda, dopo aver ascoltato le parole del ministro Pagani e dopo aver preso atto della volontà politica del Governo di accogliere l'ordine del giorno dell'opposizione, intende dichiarare il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame.

In un momento in cui tutti siamo impegnati nella campagna elettorale per le elezioni amministrative e in cui già si delinea quella per le future elezioni politiche, si è voluta operare una sanatoria, per cui finalmente non si avrà più il precedente dualismo tra Democrazia cristiana e Partito socialista, che facevano la parte del leone nelle emittenti locali.

Per tali motivi, la Lega Alpina lombarda dà per la prima volta il proprio sostegno al governo Ciampi con l'approvazione del disegno di legge in esame.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, considerato che dall'ottobre del 1990, da quando cioè gli operatori sono stati obbligati alla presentazione delle domande di concessione, si è praticamente rinunciato a governare il sistema e che con vari decreti-legge si è svuotata la legge Mammi delle poche certezze che aveva, non si può non esprimere un voto favorevole a questo decreto affinché esso, una volta convertito in legge, possa dare alcune certezze.

Occorre tuttavia considerare che il presente testo trascura completamente le frequenze radiofoniche. Si afferma genericamente che il piano deve essere approntato entro il maggio del 1994, ma non sono stati predisposti gli strumenti idonei, nè è stata decisa la metodologia per la definizione di un atto che deve decidere della vita o della morte di 4.000 aziende. Si rinvia tutto ad un regolamento che mi auguro il Ministro vorrà definire al più presto.

Desidero altresì riferirmi all'ordine del giorno dei senatori Cappelli ed altri, cui avevo apposto anche la mia firma, che è stato ritirato dietro invito del Ministro con l'assicurazione che sono in corso di definizione convenzioni con un soggetto che nel citato ordine del giorno veniva definito «storico» e che, laddove fosse costretto a chiudere, causerebbe una grave perdita per il patrimonio della democrazia e per il pluralismo dell'informazione.

Si tratta di un'emittente che ritengo di grande utilità per il 90 per cento dei cittadini italiani, giacchè riferisce i fatti così come stanno, senza filtri giornalistici.

Signor Presidente, con questa certezza e con tale auspicio, ribadisco il voto favorevole del Gruppo «Verdi-La Rete» sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

**Per lo svolgimento di una interrogazione e la risposta scritta
ad una interrogazione**

GIOVANOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANOLLA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione 3-00901, che ho presentato, insieme ad altri colleghi, nella giornata di ieri, in quanto affronta un rilevante problema.

Il disegno di legge n. 1508, collegato alla manovra finanziaria, prevede il differimento al 31 dicembre del termine per la determinazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, cioè dell'ICI. Ovviamente questo disegno di legge, poichè non è stato ancora approvato, non ha forza di legge. La legge n. 504 del 1992 fissa, invece, il termine per la determinazione delle aliquote dell'ICI al 31 ottobre (cioè venerdì prossimo).

A nostro avviso, è opportuno mettere i comuni nelle condizioni di poter determinare le aliquote dell'ICI in base a quanto stabilito dal disegno di legge n. 1508, collegato alla manovra finanziaria, che tra l'altro dà la possibilità (comma 1, articolo 34) di contemplare maggiori detrazioni per le categorie sociali più deboli. Per questo motivo, chiedo al Governo se non sia opportuno, in una fase come questa, in cui le amministrazioni comunali non sanno cosa fare e soprattutto non sanno a quali criteri si debbono riferire per la determinazione delle aliquote dell'ICI, assumere un provvedimento, entro venerdì prossimo, che renda immediatamente operativo quanto stabilito dall'articolo 34 del disegno di legge n. 1508.

Signor Presidente, pur avendo presentato l'interrogazione soltanto nella giornata di ieri, mi permetto, poichè il problema è urgentissimo, di sollecitare un impegno ed una risposta da parte del Governo per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di assumere le necessarie decisioni, superando le incertezze che in questo momento sono determinate da due provvedimenti che affrontano la stessa materia (uno già in vigore, l'altro ancora sottoposto al nostro esame). *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare la risposta scritta del Ministro della pubblica istruzione all'interrogazione 4-04354, che si riferisce, tra l'altro, all'insegnamento delle lingue, alla distribuzione degli insegnanti di questa materia nelle scuole medie superiori e al problema dell'insegnamento della religione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza provvederà a sollecitare il Governo a rispondere alle interrogazioni che sono state brevemente richiamate.

Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 18,30.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,30).

DOTT. CARLO GUELFÌ

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 235**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3127. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria» (1596) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3129. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi» (1597) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3231. - «Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie» (1598) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**Disegni di legge,
annunzio di presentazione**

In data 26 ottobre 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CARLOTTO e RABINO. - «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi» (1594).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

D'AMELIO, LAZZARO, NAPOLI, DOPPIO, VENTRE, POLENTA, BALLESI, MONTINI, TANI e FOSCHI. - «Revisione dei prezzi dei farmaci e criteri di valutazione della loro rispondenza scientifica» (1595).

**Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha approvato il seguente disegno di legge: «Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante

disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni)*.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SALVATO ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno» (*Doc. XXII, n. 14*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere del 25 ottobre 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Miglio per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 225*);

nei confronti del senatore Stefanini per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 4, numeri 5 e 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 e 110 del codice penale; all'articolo 2621 del codice civile; agli articoli 81, capoverso, 110 del codice penale, 1, comma 2, numeri 1 e 2, della legge 7 agosto 1982, n. 516; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV, n. 226*);

nei confronti del senatore Coviello per il reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (*Doc. IV, n. 227*).